

PRESENTAZIONE

Con piacere ho aderito alla richiesta di presentare ai lettori quest'opera originale, *prezioso compendio* di un intenso ed elevato lavoro di elaborazione giurisprudenziale di un magistrato cui mi legano rapporti di stima professionale e umana e che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare per oltre quattro anni in quanto componente della Procura generale della Repubblica della Corte Suprema di Cassazione, di cui ho fatto parte dapprima come procuratore generale aggiunto (dal 23 settembre 2004) e poi come procuratore generale (dal 3 maggio 2006 al 20 novembre 2008).

Il dott. Fulvio Uccella, autore dell'opera, ha prestato la sua opera presso la Procura generale, dopo un intervallo durato un decennio, presso cui è stato addetto all'Ufficio Massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione, fino all'ottobre 2008, e quindi alla Corte suprema come consigliere per poi essere trasferito, a domanda, ad Ascoli, con funzioni di Presidente del locale Tribunale.

Presso la procura generale della Corte di Cassazione ha esercitato le sue funzioni nel campo del diritto civile (oltre che nel campo disciplinare e penale), dimostrando una completa e non comune padronanza della materia.

Come è noto, *tra le varie attività cui sono tenuti nel campo civile i magistrati della Procura generale della Cassazione, una delle più rilevanti è quella della redazione delle conclusioni (c.d. requisitorie) scritte in materia di regolamento di giurisdizione.*

Trattasi di un compito molto delicato e complesso, il cui espletamento è demandato ai migliori magistrati dell'ufficio: si deve, infatti stabilire (arrivando in solitudine a conclusioni cui il magistrato giudicante relatore perviene anche con il prezioso conforto degli altri 4 componenti del collegio, in particolare del presidente), spesso in casi di notevole rilevanza anche economica, che richiedono quasi sempre l'applicazione di norme comunitarie e di trattati internazionali, se la giurisdizione appartenga al giudice ordinario o a un giudice speciale, al giudice nazionale ovvero ad un giudice straniero, o se si versi in un caso di assoluto difetto di giurisdizione.

E proprio per la rilevanza e complessità delle relative questioni, il Codice di Procedura Civile stabilisce che su di esse si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione.

L'opera comprende circa 80 requisitorie per la quasi totalità in materia, appunto, di regolamento di giurisdizione, e cioè una selezione delle questioni più significative e complesse affrontate dal dottor Uccella nella suddetta materia e nelle

più vane fattispecie, nell'arco di circa cinque anni.

L'ampiezza e il pregio delle motivazioni nulla hanno da invidiare a quelli dei provvedimenti (ordinanze, aventi sostanziale valore di sentenze) che definiscono i relativi giudizi.

I testi di ogni requisitoria sono corredati dall'indicazione del numero e dell'anno delle relative decisioni (formalmente ordinanze) delle sezioni unite (tranne qualche caso in cui la decisione non vi è stata per sopravvenuta rinuncia ai ricorsi) e della conformità o meno delle decisioni stesse alle conclusioni della Procura generale.

E poiché il testo integrale di tali decisioni è facilmente reperibile accedendo agli archivi informatici della Suprema Corte, è anche possibile allo studioso verificare, nel caso di decisioni conformi, se la Suprema Corte, per giungere alle medesime conclusioni, abbia o meno eseguito un *iter* argomentativo uguale o diverso (peraltro non è raro il caso che, per motivi di celerità, venga recepito in tutto o in parte nell'ordinanza il testo della requisitoria); e nel caso di decisioni interamente o parzialmente difformi (che si aggirano sul 17-18%) valutare le diverse motivazioni, certamente entrambe giuridicamente rilevanti, acquisendo quindi, in ogni caso, preziose nozioni giuridiche.

Infine, l'opera è corredata da un dettagliato indice analitico che permette al lettore – già ad un primo esame – di rendersi conto di quanto diverse e interessanti siano le fattispecie portate all'esame della Corte di Cassazione (tra cui anche tre controversie concernenti litispendenza comunitaria).

È, in virtù di quanto detto e convintamente espresso, che *ritengo l'opera lo sforzo di un servitore dello Stato, che non si è risparmiato per dare alla funzione nomofilattica della Corte suprema, di cui la Procura generale è certamente il consulente più autorevole, la sua naturale caratura, come testimonianza (ed è questo che le c.d. requisitorie, a mio avviso, vogliono rappresentare) che i giudici non sono tanto la bouche de la loi ma la iustitia animata di cui parla Tommaso d'Aquino*, ossia coloro che rendono vivente, e, quindi, affidabile il loro impegno perché la Giustizia, con il suo intrinseco valore trinitario (istanza per la verità, ricerca della verità, distribuzione di pace tra i consociati) sia non già una virtù morale soltanto, ma incarni e contribuisca a rendere palpabile il sogno di ogni uomo a vivere, anche in questo mondo e con tutte le sue problematiche, l'Eden perduto e che con lo sforzo, per quanto possibile anche dei giudici, come in questo caso, non si dimostri lontana chimera.

MARIO DELLI PRISCOLI
già Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

INTRODUZIONE

Una delle competenze esclusive delle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione è data dal dover decidere sui regolamenti preventivi di giurisdizione.

Presento, qui raccolte, le requisitorie scritte in riferimento alle predette istanze, allorché esse presentavano profili “internazionali”.

Profili che, vieppiù, si concretano non solo per effetto della c.d. globalizzazione a livello mondiale, ma anche per la sempre maggiore-se non esclusiva-interferenza del cd. diritto comunitario, ormai incidente, a volte in modo specifico,(o derogatorio) nel diritto interno.

E, come se non bastasse, nelle materie non coperte dal diritto europeo intervengono o è reclamato dalla natura del rapporto, instauratosi tra le parti, il diritto internazionale convenzionale o il diritto internazionale privato.

I temi trattati, come si può rilevare dall'indice analitico, sono i più vari: problematiche processuali, applicazione di disciplina sostanziale, di norme di conflitto ed esprimono anche la delicatezza tecnico-giuridica con cui il giudice è chiamato a pronunciarsi.

L'apporto, in tali casi, della Procura Generale è particolarmente significativo.

Pur nella loro autonomia giurisdizionale, le Sezioni Unite, almeno come prassi deontologica, non lo possono ignorare e non lo ignorano.

La requisitoria esprime la valutazione dell'organo giudiziario, che lavora nell'interesse della legge.

Spesso, le parti e gli studiosi non ne conoscono il contenuto, limitandosi le Sezioni Unite nella parte narrativa della decisione a richiamare il P.Q.M. della stessa e nel riportare l'Ufficio del Massimario e del ruolo le conclusioni con un Conf.o Diff.

In sostanza, vengono oscurate o restano ignote ai più le ragioni che hanno indotto il P.G. a richiedere una determinata soluzione sulla *res disputanda*.

Per questo, pur snodandosi nell'arco temporale tra il 2003 e il 2009, ho ritenuto offrire al cittadino e allo straniero, nonché agli studiosi un servizio: riportare per intero le mie requisitorie, con le motivazioni a suo tempo contenute e che, a quanto risulta, sembrano essere state, per lo più condivise dal supremo collegio giudicante, affinché si possa cogliere il perché di una determinata richiesta conclusiva.

Ho lavorato a ciò in virtù della fiducia accordatami da S.E. Mario Delli Priscoli, prima come Procuratore aggiunto e poi come Procuratore Generale, cui, in questa sede, va la mia più profonda gratitudine per avermi fatto cimentare assieme ad altri

autorevoli colleghi, avendo saputo della mia conoscenza del c.d. diritto comunitario ed avendo colto la mia sensibilità per il diritto internazionale.

Noterà l'attento lettore che nelle decisioni adottate e pubblicate, a volte, il nome del requirente è diverso da quegli che ha redatto la prescritta requisitoria scritta.

La qualcosa si spiega o come un evidente errore materiale (se presente nel provvedimento) o perché all'udienza non è sempre presente il redattore della stessa requisitoria.

Al riguardo, ho posto un asterisco, in quanto, leggendo le relative ordinanze, come, peraltro, risultava dal fascicolo, la requisitoria era stata da me redatta.

Dato il tempo trascorso tra le ordinanze emesse, contenute nella raccolta, e la pubblicazione ho creduto opportuno proporre e segnalare le modifiche normative di origine "europea", quelle interne, la evoluzione della giurisprudenza e i suggerimenti dottrinali.

In tal senso ritengo di aver potuto offrire al lettore una fotografia dello "stato dell'arte" al momento in cui licenzio questo lavoro.

Le materie vengono esposte nell'INDICE ANALITICO, articolato secondo un ordine alfabetico e suddivise, se del caso, in ulteriore specificazione.

Le tematiche hanno rivelato, a volte, particolari difficoltà di approccio specie perché spesso sono strettamente correlate a Convenzioni internazionali o perché la clausola contrattuale è ambigua o perché a fronte di una giurisprudenza interna si oppone un orientamento diverso della Corte di Giustizia della Unione europea, le cui decisioni sono vincolanti per il giudice italiano, quando il principio di diritto è della *Grande Chambre*.

La giurisprudenza di Lussemburgo diventa, di fatto, una nuova fonte del diritto, che non può essere ignorata.

Di essa e su di essa trattano molte requisitorie – v. n. 2. Cessione di contratto; n. 5.2. Concorrenza sleale e *know how*; n. 6.1. Accordo sul luogo di consegna; n. 6.3. Azione di riduzione del prezzo; n. 6.6.2. Giudice competente; n. 6.6.3. Destinazione finale in tema di compravendita; n. 6.6.5. Destinazione finale; n. 9. Contratto di agenzia; n. 11.2. Contratto di garanzia e riferimento alla causa principale; n. 12. Contratto di *joint venture*; n. 18. Deroga della giurisdizione; n. 19. Difetto di giurisdizione; n. 26. Mediazione; n. 27. Modello di brevetto comunitario; n. 28. Obbligazione di alimenti; n. 31. Proroga tacita della giurisdizione; n. 32. Responsabilità precontrattuale.

Gli altri riferimenti normativi che sono applicati ed interpretati alla luce del caso concreto sono:

1. Le norme di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995): n. 2. Cessione di contratto; n. 3.1. Clausola compromissoria in contratto di licenza; n. 3.2. Clausola compromissoria in tema di compravendita; n. 6.4. Distribuzione di merci e clausola CIF; n. 7. Contratti del consumatore; n. 9.2. Provvigione utilizzo di assegno n. 14.1. Controversia fallimentare; n. 20.3. Trasferimento della sede legale anteriore all'istanza di fallimento; n. 20.4. Trasferimento all'estero della sede

legale ed amministrativa della società – n. 21. Fidejussione; n. 25.3. Luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio e Convenzione di Vienna; n. 30.1. Procura alle liti; n. 39. Immunità ristretta o relativa dello Stato estero; n. 40. Trasporto internazionale aereo e Convenzione di Varsavia.

2. I Regolamenti comunitari

2.1. Il Regolamento CE n. 44/2001: n. 1. Accettazione della giurisdizione; n. 2. Cessione di contratto; n. 6.1. Accordo sul luogo di consegna di merci; n. 6.2. Azione dell'acquirente italiano nei confronti di creditore domiciliato in Germania; n. 6.4. Distribuzione di merci e clausola CIF; n. 6.5. Decreto ingiuntivo-opposizione; n. 6.6.4. Consegna; n. 6.6.5 Destinazione finale merci deperibili; n. 8; Contratti di operazioni finanziarie; n. 9. Contratto di agenzia; n. 18. Deroga della giurisdizione; n. 19.2. Difetto di giurisdizione a favore di giudice austriaco; n. 19.3. Difetto di giurisdizione a favore di giudice inglese; n. 19.5. Difetto di giurisdizione in presenza di una clausola contrattuale; n. 24.3. Litispendenza e ipotesi di sospensione necessaria; n. 25. Luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio; n. 30.1. Procura alle liti; n. 31. Proroga tacita della giurisdizione; n. 33. Ripetizione di indebitto; n. 35. Separazione tra coniugi; n. 41.1. Vendita internazionale di ascensori ed impianti elevatori.

2.2. Il Regolamento CE n. 6/2002: n. 27. Modello di brevetto comunitario.

2.3. Il Regolamento CE n. 1346/2000: n. 20.2. Trasferimento della sede legale in pendenza di procedura esecutiva; n. 20.3. Trasferimento della sede legale anteriore all'istanza di apertura della procedura concorsuale.

2.3. il Regolamento CE n. 1347/2000: n. 11.2. Contratto di garanzia e riferimento alla causa principale; n. 21. Fidejussione; n. 25.1. Luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio e cessione di contratto; n. 31. Proroga tacita della giurisdizione; n. 33. Ripetizione di indebitto; n. 36. Sequestro giudiziario di valori all'estero.

2.4. Il Regolamento CE n. 1348/2000: n. 24.3. Litispendenza e ipotesi di sospensione necessaria.

3. Le Convenzioni internazionali

3.1. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: n. 2. Cessione di contratto; n. 3.3. Clausola compromissoria in tema di concorrenza sleale; n. 5.1. Concorrenza sleale in sentenza non definitiva; n. 6.2. Azione dell'acquirente italiano nei confronti di creditore domiciliato in Germania; n. 6.6.4. Consegna; n. 7. Contratti del consumatore; n. 8. Contratti di operazioni finanziarie; n. 10. Contratto per una A.T.I.; n. 11.1. Contratto di garanzia a prima chiamata; n. 12. Contratto di *joint venture*; n. 22. Fornitura merci; n. 27. Modello di brevetto comunitario; n. 32.2. Responsabilità precontrattuale per inosservanza della buona fede; n. 37. Sinistro stradale; n. 38.2. Trasferimento di merci tra società appartenenti allo stesso gruppo.

3.2. La Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929: n. 3.1. Clausola compromissoria in contratto di licenza.

3.3. La Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931: n. 9.2. Provvigione e utilizzo di assegno.

3.4. La Convenzione di New York del 10 giugno 1958: n. 3.1. Clausola compromissoria in contratto di licenza.

3.5. La Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1961: n. 6.5. Decreto ingiuntivo-opposizione.

3.6. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961: n. 6.3. Azione di riduzione del prezzo; n. 6.4. Distribuzione di merci e clausola CIF; n. 41. Vendita internazionale di beni mobili.

3.7. La Convenzione di Ginevra del 22 aprile 1961: n. 6.6.2. Giudice competente.

3.8. La Convenzione di Guadalajara del 19 settembre 1961: n. 34.1. Risarcimento del danno da sinistro aereo.

3.9. La Convenzione de L'Aja del 6 ottobre 1961: n. 35. Separazione tra coniugi.

3.10. La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980: n. 4. Compenso per onorari professionali; n. 6.4. Distribuzione di merci e clausola CIF; n. 30.1. Procura alle liti.

3.11. La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988: n. 19.4. Difetto di giurisdizione a favore di giudice svizzero; n. 22.2. Fornitura di merci ed inadempimento dei termini di consegna.

Nel corso del lavoro ho cercato di rendere “attuali” le argomentazioni fornite a suo tempo e le ho aggiornate, onde offrire all’utente una visione, per lo più possibile, attuale dello stato normativo e giurisprudenziale in perenne evoluzione.

Infatti, la produzione normativa “europea” non conosce sosta e si è arricchita, ultimamente del Reg. n. 1215/2012 che sostituisce il Reg. n. 44/2001, nonché del Reg. n. 1259/2010 e di altri Reg. in tema di procedure fallimentari e di trasporti.

Tuttavia, come la stessa Corte di Giustizia ha avuto modo di esprimersi su di essi, l’indirizzo interpretativo presenta una chiara continuità con quanto già statuito in tema di Convenzione di Bruxelles del 1968 e con il Reg. n. 44/2001, evolvendosi solo in relazione alle “novità” che i Regolamenti, che sostituiscono i precedenti, presentino: e, in particolare, il Reg. n. 1215/2012, che sostituisce il Reg. n. 44/2001 il Reg. n. 1259/2010 in tema di materia matrimoniale e responsabilità genitoriale o di liti transfrontaliere.

Nella Raccolta, lì dove possibile ed opportuno, ho cercato anche di esprimere la mia opinione circa le decisioni delle Sezioni Unite e la giurisprudenza comunitaria, corredandola con quelle espresse dalla dottrina, ormai sempre più vasta e puntuale, inserendovi anche le ultime novità normative e giurisprudenziali.

Il che mi sembra una occasione per il lettore di oggi di servirsi di requisitorie “meno recenti” per rendersi conto che il diritto, come la vita, non cammina *per saltum*, anche lì dove sembra innovativo.

Un primo dato che risalta subito agli occhi è che le nozioni “comunitarie” di alcuni nostri istituti civilistici e processualcivilistici sono diversi nell’ambito europeo.

Il rapporto tra diritto applicabile e competenza, a volte, supera tutte le costruzioni dottrinali e giurisprudenziali delle nostre, pur autorevoli, riflessioni giuridiche.

L'approccio della Corte di Giustizia è un approccio non già dogmatico, ma pragmatico.

Molti "principi di diritto" delle decisioni comunitarie riguardano "casi di specie".

La Corte di Giustizia, che potremmo definire un misto tra giudice di legittimità e giudice delle leggi, è costante nell'affermare il carattere "limitato" del suo intervento al caso di specie e agli obiettivi della norma che si trova chiamata ad interpretare, pur richiamando continuamente i principi inderogabili della normativa comunitaria nel suo complesso.

L'influsso della metodologia "romanistica" è evidente.

Ogni rapporto viene esaminato nella sua concreta "attualità" e non tanto in base alla sua qualificazione giuridica qual è presente negli ordinamenti nazionali, per cui il giudice nazionale, cui la Corte, comunque, demanda ogni valutazione in merito al posto dei parametri interni, è chiamato a pronunciarsi sia per la sua competenza sia nel merito alla luce di quella elaborazione, spesso per sua sensibilità a lui estranei.

Non è un caso che più che di "spazio europeo", come di solito descrive autorevole nostra dottrina, qualche autore ritiene che si stia preconfigurando un Codice giuridico europeo, in cui, diritto sostanziale e diritto processuale, nel loro inseparabile intreccio, siano accomunati da principi supremi che non del tutto siano identici a quelli degli ordinamenti di ciascuno Stato membro.

Non solo, ma la estensione delle norme regolamentari anche ai rapporti tra soggetti dello Stato membro e soggetti di Stato terzo, spesso attuata con l'emana- zione di norme partorite e vigenti attraverso la procedura europea della coopera- zione rafforzata, di cui all'art. 20 TUE – versione consolidata –, artt. 330-334 TFUE – con l'adozione dei criteri o della residenza abituale o della prossimità o dell'interesse primordiale del minore o della rafforzata tutela del contraente più debole o dell'ampliamento della nozione del consumatore sono emblematici di questa prefigurazione per ora "pretoria" come avvenne secoli addietro con il di- ritto romano.

La Raccolta propone "uno spaccato" dello stato attuale del c.d. diritto privato europeo, che, presenta, talvolta, elementi di ambiguità interpretativi nonché ap- plicativi.

È, in proposito, sufficiente leggere le riflessioni della specialistica dottrina per accertarsene.

Le voci Enciclopediche, le monografie – v. di recente quelle sulla legge delle unioni civili, quelle sui contratti e la responsabilità contrattuale o sul risarcimento del danno – temi caldi dell'esperienza giuridica e sociale – sembrano saldamente ancorate ad una gestione delle categorie nostrane con autorevoli tentativi di ammo- dernamento.

La dottrina "internazionalistica" sembra, a volte, rassegnata a recepire dall'"al- to" – v. Commissione europea – un approccio anche contrario al nostro costume

giuridico, evidenziando una certa “funzionalità” del diritto “comunitario” a recuperare le dissonanze “tra i vari ordinamenti, soprattutto in virtù dello strumento della cooperazione rafforzata, adottabile, come precisa la C.G. allorché risulti impossibile adottare una normativa “europea” entro un futuro prevedibile: C.G., *Grande Chambre*, 16 aprile 2013 in cause riunite C-274/11 e C-295/11.

Mentre, da parte sua, la dogmatica si limita a prendere atto del nostro ordinamento come piattaforma di uno Stato costituzionale aperto, da cui rileva profili problematici.

Per queste riflessioni rinvio, senza, peraltro, doversi ignorare Manuali e monografie di autorevoli Autori, segnalati anche nell’ambito della Raccolta, per approfondimenti e indicazioni bibliografiche nei vari settori a: R. BIN-G. PITRUZZELLA, (a cura di) *Le fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2009; (a cura di) G. STROZZI-R. MASTROIANNI, *Diritto dell’Unione Europea*, Parte speciale, Giappichelli, Torino, 2016; alla *Introduzione* del volume di P. SIRENA-F.P. PATTI-R. SCHULZE-R. ZIMMERMANN, *Diritto privato europeo, Testi di riferimento*, Giappichelli, Torino, 2017; (a cura di) A. MALATESTA, *La riforma del Regolamento Bruxelles I*, Giuffrè, Milano, 2016.

Lascio il tutto alla pazienza del lettore, con l’auspicio di avergli potuto offrire una panoramica, anche se non completa, dell’attuale momento che vive il nostro *ordo ordinatus*, sempre spinto verso una sua deprovincializzazione, ma non per questo da assoggettare alle spinte esterne, non sempre coerenti con i principi fondamentali, costituzionali ed europei.

FULVIO UCCELLA

Roma, 25 agosto 2018

Mi preme ringraziare la dott.ssa Magda Vitiello per la gratuita redazione in francese del *Résumé* e del mio *curriculum vitae* e l’avv. Vincenzo Bertolini del foro di Napoli per la preziosa collaborazione prestatami nel correggere le bozze.

RÉSUMÉ

Une des compétence exclusive des sections de la Cour Suprême de Cassation est donnée du fait qu'elle doit se prononcer sur les règles d'estimations de compétence.

J'ai réunis ici, tous les actes d'accusation que j'ai rédigé en qualité de Procureur Général quand j'ai du résoudre des problèmes qui présentaient des «profils internationaux complexes».

Problèmes qui se présentent de plus en plus souvent aujourd'hui et qu'ils reflètent non seulement la «mondialisation» mais aussi l'ingérence croissante du droit communautaire, événement d'abord imprévisible et maintenant, toujours plus spécifiquement (et parfois péjoratif) du droit national.

En particulier, les choses ce sont aggraver dans les domaines non couverts par le droit européen, le juge a du intervenir pour résoudre la nature de la relation établie entre les parties en application des traités internationaux ou du droit international privé.

Les questions, comme on peut lire dans l'index, ci-dessous, sont multiples: beaucoup sont les questions de procédure, l'application du droit matériel, aussi bien que les règles de conflit qui expriment également la délicatesse technique juridique que le juge est tenu à affirmer.

Dans de tels cas, l'apport du Procureur Général est particulièrement significatif.

Pour aboutir à un système judiciaire impartial, les sections Unies de la Cour Suprême mettent l'accent sur un engagement continu à adhérer aux plus hautes règles et pratiques éthiques que personne peut ignorer.

L'acte d'accusation représente un arrêt de l'organe judiciaire qui fonctionne dans l'intérêt de la loi.

Afin de mieux connaître le droit européen et sa transposition de manière uniforme dans les droits internes à travers les décisions des juges, les Sections Unies de la Cour Suprême de Cassation ont retenu de rappeler les actes préalables du Procureur Général dans les propre P.Q.M. ainsi que le Bureau de recueil d'extraits de sentences dans son rapport conclusif d'inscrire la formule *Conforme/Difforme*.

En substance, restent cachés ou inconnues à la plupart les raisons qui ont conduit le Procureur Général à une solution spécifique sur la "*res disputanda*".

C'est pour cela que j'ai envisagé la possibilité d'offrir a tous les chercheurs les données de la période 2003/2008 indiquant tous mes actes de réquisitoire, avec les tous les motifs réunis et qui ont été, pour la plupart, partagés par la Suprême Justice

de sorte que nous nous puissions saisir les raisons spécifiques a la base de la demande finale.

J'adresse mes plus sincères remerciements a Monsieur S.E. Mario Delli Priscoli qui a su me donner confiance d'abord comme Procureur adjoint, puis comme Procureur Général, j'ai pour Lui la plus grande reconnaissance et gratitude pour avoir voulu se battre avec d'autres collègues afin que je puisse apporter une contribution dans le domaine du droit communautaire.

Le lecteur attentif remarquera que dans les décisions adoptées et publiées, parfois, le nom du Procureur est différent de ceux qui ont rédigé les observations écrites.

La chose peut s'expliquer ou comme une erreur matérielle évidente ou parce que durant l'audience n'était pas présent qui a rédigé la réquisitoire.

À cet égard, j' ai mis un astérisque, là où, qui lit les ordonnances, puisse être certain que l'acte d'accusation a été par moi rédigé.

L'indice suit, par ordre alphabétique, la question centrale examinée et repartie en plus amples détails.

Sur les mêmes questions, on rencontre parfois des difficultés particulières d'approche liées parfois aux Conventions internationales autrefois où c'est le cas de la nature ambiguë d'une clause contractuelle rendue par une jurisprudence interne qui s'oppose a l'orientation différent de la Cour de Justice (lorsque les décisions sont contraignantes pour le juge quand elle est rendue par la Grande Chambre).

La jurisprudence du Luxembourg devient une nouvelle source de droit et devient une réalité qui ne peut plus être ignorée.

Sur la base de ces données, les réquisitoire ont comme sujet les mêmes thèmes: v. n. 2. Cession de contrat; 5.2. Concurrence déloyale e know how; n. 6.1. Accord sur le lieu de livraison; 6.3. Action pour la réduction des prix; n. 6.6.2. Juge compétent; n. 6.6.3. Destination finale des achats et les ventes; n. 6.6.4. Destination finale de denrée périssable; n. 9. Contrat d'agence; n. 11.2. Contrat de garantie et référence à la cause principale; n. 12. Contrat di joint venture; n. 18. Par dérogation à la juridiction; n. 19. Défaut de juridiction; n. 26. Courtage; n. 27. Modèle brevet européen; n. 28. Obligation d'aliments; n. 31. Prorogation tacite de compétence; n. 32. Responsabilité précontractuelle.

Les autres référence aux instruments juridiques appliqués et interprétés à la lumière des épreuves du cas concret sont:

1. Les règles de droit international privé (loi n. 218/1995) pour: n. 2. Cession de contrat; n. 3.1. Clause compromissoire contenue dans le contrat de licence; n. 3. 2. Clause compromissoire d'un contrat d'achat et de vente; n. 6.4. Distribution des marchandises endommagées et clause CIF; n. 7. Contrats du consommateur; n. 9.2. Utilisation de chèque comme moyens de paiement; n. 14.1. Procédure de faillite; n. 20.3. Transfert du siège social précédant la demande de mise en liquidation; n. 21. Fidéjussion; n. 25.3. Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande

et Convention de Vienne; n. 30.1. Procuration *ad litem*; n. 39. Immunité limitée – procédure restreinte ou procédure négociée avec l'état étranger; n. 40. Transport aérien international et convention signée à Varsovie.

2. Les règlements communautaires

2.1. Règlement (CE) n. 44/2001: n. 1. Acceptation de la juridiction; n. 2. Cession de contract; n. 6.1. Accord sur le lieu des marchandises livrées; n. 6.2. Action judiciaire de la part de l'acheteur italien contre créancier résident en Allemagne; n. 6.4. Distribution des marchandises clause CIF; n. 6.5. Injonction de payer; n. 6.6.3. Destination finale et risque négligeable; n. 6.6.5. Destination finale de denrée périssable; n. 8.1. Contrats d'opérations financières et clause de droit anglais; n. 9. Contrat d'agence; n. 18. Dérogation au principe de la territorialité du droit; n. 19.2. Contestation de la compétence en faveur du juge saisi autrichien; n. 19.3. Contestation de la compétence en faveur du juge saisi anglais; n. 19.5. Contestation de la compétence de juridique en présence d'une clause contractuelle; n. 24.3. Litispendance, et hypothèse de suspension nécessaire; n. 25. Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande; n. 30.1. Procuration *ad litem*; n. 31. Prorogation tacite de compétence; n. 33. Répétition de l'indu; n. 35. Séparation des époux; n. 41.1. Vente internationale d'ascenseurs et monte-charges.

2.2. Règlement (CE) n. 6/2002: n. 27. Modèle d'un brevet communautaire.

2.3. Règlement (CE) n. 1346/2000: n. 20.2. Transfert du siège social pendant le délai des mesures d'exécution; n. 20.3. Transfert du siège social antérieure la procédure de faillite.

2.4. Règlement (CE) n. 1347/2000: n. 11.2. Le contrat de garantie par rapport à l'affaire principale; n. 21. Fidéjussion; n. 26.1. Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et contrat de cession; n. 31. Prorogation tacite de compétence; n. 33. Répétition de l'indu; n. 36. Saisie judiciaire de valeurs à l'étranger.

2.5. Règlement CE n. 1348/2000: n. 24.3. Litispendance et hypothèse de suspension nécessaire.

3. Les Conventions internationales

3.1. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968: n. 2. Cession de contract; n. 3.3. Clause compromissoire relative à la concurrence déloyale; n. 5.1. Concurrence déloyale dans jugement pas définitif; n. 6.2. Action judiciaire de la part de l'acheteur italien contre créancier résident en Allemagne; n. 6.6.3. Distribution finale et risque négligeable n. 7. Contrats du consommateur; n. 8.1. Contrats d'opérations financières et clause de droit anglais; n. 10. Contrats pour A.T.I. et inexécution; n. 11.1. Contrat de garantie et premier appel; n. 12. Contrat de *joint venture*; n. 22. Livraison de marchandises; n. 27. Modèle de brevet communautaire; n. 32.2. Responsabilité précontractuelle pour non-respect la bonne foi; n. 37. Accident de la route; n. 38.2. Transfert de marchandises entre sociétés appartenant au même groupe.

3.2. Convention de Varsovie du 12 octobre 1929: n. 3.1. Clause compromissoire contenue dans un contrat de licence.

3.3. Convention de Genève del 19 marzo 1931: n. 9.2. Commission utilisation de chèque.

3.4. Convention de New York du 10 juin 1958: n. 3.1. Clause compromissoire contenue dans contrat de licence.

3.5. Convention de Vienne du 11 avril 1961: n. 6.5. Injonction de payer et contestation.

3.6. Convention de Vienne du 18 avril 1961: n. 6.3. Action pur la réduction du prix; n. 6.4. Distribution de marchandises et clause CIF; n. 41. Vente internationale de biens meubles.

3.7. Convention de Genève du 22 avril 1961: n. 6.6.2. Juge compétent.

3.8. Convention de Guadalajara du 19 septembre 1961: n. 34.1. Réparation des dommages causés par accident aérien.

3.9. Convention de La Haye du 6 octobre 1961: n. 35. Séparation des époux.

3.10. Convention de Rome du 19 juin 1980: n. 4. Paiement d'honoraires; n. 6.4. Distribution des marchandises clause CIF; n. 30.1. Procuration *ad litem*.

3.11. Convention de Lugano du 16 septembre 1988: n. 19.4. Contestation de la compétence en faveur du juge saisi suisse; n. 22.2. Fourniture de biens et non respect des obligations de délais de livraison.

Après la période des ordonnances sont survenus autres Règlements, qui ont modifié les précédents: ils sont indiqués dans les matières traitées.

Je rappelle, toutefois, le Règ. n. 1215/2012, qui a modifié le Règ. n. 44/2001 et le Reg. n. 1259/2010, sur la séparation de corps et le divorce et des autres Rég. et Directives de l'UE sur les procédures de faillite et sur le secteur des transports, telle que la Directive UE n.2015/2012, transposée dans le droit italien par le décret législatif n. 62 du 21 mai 2018, entré en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2018.

Le Recueil se propose comme une coupe du resté d'un droit privé européen, qui, avec motifs plausibles d'adhésion il montre une certaine ambiguïté, comme il souligne la doctrine.

Il est, en intention, suffisant lire les réflexions de la doctrine spécialisée pour lui en vérifier.

La doctrine "internazionalistica" semble, parfois présentée au transposer de l'"haut", – v. Commission européenne – une approche contraire aussi à notre coutume juridique, en soulignant une certaine "fonctionnalité" du droit "communautaire" à récupérer les dissonances entre les ordres différents, surtout en vertu de l'instrument de la coopération renforcée, établie, comme le C.G. précise, lorsque il est impossible d'adopter une "européenne" normative d'ici un avenir prévisible: C.G., Grand Chambre, 16 avril 2013 en causes réunis C-274/11.

Je laisse au lecteur d'évaluer mon travail, a son engagement et, surtout, a sa patience.

J'espère lui avoir donné un cadre des différents aspects et aussi une vue

d'ensemble sur la question bien que les cas prévus dans notre ordo ordinatus ne peuvent pas être actuellement tous fixés ou précisés.

Tel ordre se dirige toujours plus vers un dé- provincialisme sans se soumettre pour ça aux élargissements de relations extérieures, pas toujours alignées aux principes généraux du droit et aux dispositions adoptées par les hautes juridictions nationales et européennes.

Je tiens à remercier sincèrement Madame Magda Vitiello pour la traduction de l'Avant-propos et des mes données personnelles en français ainsi que l'avocat Vincenzo Bertolini du barreau de Naples pour sa collaboration dans la correction des épreuves.

ABSTRACT

One of the exclusive areas of responsibility of the United Sections of the Supreme Court of Cassation lies in deciding on the preliminary regulation of jurisdiction.

Here, I would like to present the collection of written requisitories with reference to these applications, wherever these have an “international” profile.

These are profiles that come about, not only on account of the so-called globalization effect, but also for the ever greater-though not exclusive-intervention of community law.

The latter is now a factor, often in a specific manner (by derogation) in internal law.

As if this is not enough, in matters not covered by European law, where the nature of the relationship between the parties is required private international law applies.

As one can see from the contents index, the subjects covered are highly diverse, including procedural problems, the application of governing law, conflict rules, etc., and express the technical legal difficulties confronting the judge.

The contribution in such cases of the *Procura Generale* is particularly important.

Even within their jurisdictional autonomy, the United Sections cannot afford to, and indeed do not, ignore it.

The requisitory expresses the evaluation of the judicial body working in the interest of the law. Often, the parties and academics do not know its content as the United Sections restricts itself in the narrative of its decision to recall the P.Q.M. (for these reasons) and in reporting to the *Ufficio del Massimario e del Ruolo* (judgment registry) by an abbreviated “confirmed” or “denied” (con. or diff.)

For the most part, the reasons that led the *Procura Generale* to request a particular solution to the matter in dispute are obscure.

For this reason, whilst restricting myself to the span of years from 2003 to 2008, I consider it right to offer the citizen or foreigner, as well as academics, a service by publishing my complete *requisitorie*, with the contemporaneous reasoning, which for the most part, seem to have been shared by the supreme panel of judges, so that one can gather the grounds of a particular conclusion reached.

I have worked upon this by virtue of the confidence placed in me by His Excellency Mario Delli Priscoli, an Assistant *Procuratore*, and then as *Procuratore Generale*.

On this occasion, I express my most profound gratitude for having associated myself with other notable colleagues after realizing my knowledge of European law and having understood my appreciation of international law.

The attentive reader will note that, on occasion, the name of the applicant adopted and published is different from that of the person who drafted the written requisitory.

This is explained either as an evident error or the absence of bearing of the original draftsman.

Consequently, I have placed an asterisk where, reading the relative orders, the requisitory was written by myself.

Then, this is followed by the index of the main question examined, arranged alphabetically and sub-divided, where appropriate, by further categories.

The themes have revealed, at times, particular difficulties of approach often on account of being linked to a particular international convention, or because the contractual clause is ambiguous, or because the orientation of the European Court of Justice is in conflict with internal jurisprudence. In this latter case, the decisions on the principles of law of the *Grande Chambre* are binding upon the Italian judge.

The Luxembourg case law has become, in fact, a new source of law, which cannot be ignored.

On it, they treat numerous applications to decide a cause pertaining to the following: no. 2 Contract of assignment; no. 5.2 Unfair competition and know-how; no. 6.1. Agreement on the place of delivery; no. 6.3. Action for a price reduction; no. 6.6.2. Judge's competency; no. 6.6.3. Final destination in matters of sale; no. 6.6.5. Final destination of perishable goods; no. 9. Agency contracts; no. 11.2. Contracts of guarantee and reference to the principal claim; no. 12. Joint venture contracts; no. 18. Derogation jurisdictional; no. 19. Defect of jurisdiction; no. 26. Brokerage; no. 27. Model of Community patent; no. 28. Maintenance obligations; no. 31. Silent prorogation of jurisdiction; no. 32. Pre-contractual liability.

Other normative references that are applied and interpreted case by case are presented below.

I. The Rule of Private International Law (Law no. 218 of 1995): no. 2. Contract of assignment; no. 3.1. Arbitration clause in a license agreement; no. 3.2. Arbitration clause: in a contract of sale; no. 6.4. Distribution of goods and CIF clause; no.7. Consumer contracts; no. 9.2. Finder's fee and use of a cheque; no. 14.1. Bankruptcy disputes; no. 20.3. Transfer of registered office prior to insolvency petition; no. 20.4. Transfer abroad of the company's registered office and management; no. 21. Bank guarantee; no. 25.3. Place of performance of the obligation in question and Vienna Convention; no. 30.1. Litigation power of attorney; no. 39. Restricted or relative State immunity; no. 40. International air transport and the Warsaw Convention.

2. European Regulation

2.1. Regulation CE n 44/2001: no. 1. Acceptance of jurisdiction, no. 2. Contract of assignment; no. 6.1. Agreement on place of delivery of goods; no. 6.2. Action by the Italian purchaser and the Vienna Convention; no. 6.4. Distribution of goods and the CIF clause; no. 6.5. Summary payment order and opposition; no. 6.6.4. Final destination and its irrelevance; no. 6.6.3. Final destination of perishable goods; no. 8. Contracts for financial operations and English law clauses; no. 9. Agency contract; no. 18. Derogation jurisdictional; no. 19.2. Defect of jurisdiction in favor of the Austrian court; no. 19.3. Defect of jurisdiction in favor of the English court; no. 19.5. Defect of jurisdiction where there is a contractual clause; no. 24.3. *Lispendens* and the necessary stay of procedure; no. 25. Place of performance of the obligation in question; no. 30.1. Litigation power of attorney; no. 31. Tacit prorogation of jurisdiction; no. 33. Reimbursement of debt; no. 35. Separation of spouses; no. 41.1. International sale of lifts and elevators.

2.2. Regulation CE n. 6/ 2002: no. 27, Model of Community patent.

2.3. Regulation CE n. 1346/2000: no. 20.2. Transfer of the registered office pending enforcement proceedings; no. 20.3. Transfer of the registered office prior to an insolvency petition.

2.4. Regulation CE n. 1347/2000: no. 11.2. Contract of guarantee and reference to the principal claim; no. 21. Bank guarantee; no. 25.1. Place of performance of the obligation in question and assignment of contract; no. 31. Tacit prorogation of jurisdiction; no. 33. Reimbursement of debit; no. 36. Judicial sequestration of valuables abroad.

2.5. Regulation CE n. 1148/2000: no. 24.3. *Lispendens* and the necessary stay of procedure.

3. International Conventions

3.1. Brussels Convention September 28, 1968: no. 2. Contract of assignment; no. 3.3. Arbitration clause in case of unfair competition; no. 5.1. Unfair competition in non-final judgments; no. 6.2. Action of the Italian buyer towards creditor established in Germany; no. 6.6.4. Delivery; no. 7. Consumer contracts; no. 8. Contracts for financial operations with choice of English law; no. 10. For A.T.I. contract and breach; no. 11.1. Contract of guarantee on first demand; no. 12. Joint venture contract; no. 22. Supply of goods; no. 27. Model of community patent; no. 32.2. Pre-contractual liability for lack of good faith; no. 37. Road accident; no. 38.2. Transfer of goods between companies belonging to the same group.

3.2. Warsaw Convention October 12, 1929: no. 3.1. Arbitration clause in a license agreement.

3.3. Geneva Convention March 19, 1931: no. 9.2. Finder's fee and use of a cheque.

3.4. New York Convention June 10, 1958: no. 3.1. Arbitration clause in a license agreement.

3.5. Vienna Convention April 11, 1961: no. 6.5. Summary payment order and opposition.

3.6. Vienna Convention April 18, 1961: no. 6.3. Delivery of goods and action for reduction of the price; no. 6.4. Distribution of goods and the CIF clause; no. 41. International sale of moveable goods.

3.7. Geneva Convention April 22, 1961: no. 6.6.2. Judge's competency.

3.8. Guadalajara Convention September 19, 1961: no. 34.1. Reimbursement damns from aerial accident.

3.9. Hague Convention October 6, 1961: no. 35. Matrimonial separation.

3.10. Rome Convention June 19, 1980: no. 4. Payment of professional fees; no. 6.4. Distribution of goods and the CIF clause; no. 30.1. Litigation power of attorney.

3.11. Lugano Convention September 16, 1988: no. 19.4. Lack of jurisdiction in favor of the Swiss court; no. 22.2. Supply of goods and breach of delivery terms.

After the period considered in the decrees, these are followed by other regulations as modifications of the precedents.

They are shown through each single issue discussed.

Between the others, I mark the Reg. no. 1215/2012, which has modified the Reg. no. 44/2001 and the Reg. no.1259/2010 about the separation and the divorce, as well as, among the others, the Directive UE no. 2015/2302, transposed in Italy by legislative decree no. 62 on tourism (May 21, 2018) enacted in Italy on July 10, 2018.

I leave this all to the reader's patience, in the hope of having offered a panorama, albeit incomplete, of the current phase that our *ordo ordinatus is* experiencing, pushed evermore towards a case of "deprovincialization."

Yet, this would not justify subordination to external pressures, which are not always consistent with the essential and fundamental European and State principles.

I wish to thank Mrs. Magda Vitiello for the translation in French language of the introduction and my biography as well as the lawyer Vincenzo Bertolini of the Naples judiciary for proofreading this document.

1. ACCETTAZIONE



QUESTIONE TRATTATA

1.1. Contenuto e forma

Cass., S.U., ord. 28 marzo 2006, n. 7035 – Pres. Carbone – Est. Amatucci – P.M. Uccella (Conf.)

Proposizione, in via subordinata, di domande varie – Anche di domanda riconvenzionale – Giurisdizione del giudice tedesco

Massime ufficiali

Giurisdizione – Regolamento preventivo – Prove costituenti – Loro necessità – Conseguenze – Proposizione del regolamento – Inammissibilità – Condizioni – Tempestiva richiesta istruttoria

In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituenti" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi nelle quali l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza di regolamento ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto del regolamento preventivo. [m. 588449]

Giurisdizione – Straniero (Giurisdizione sullo) – Accettazione della giurisdizione – Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero – Accettazione della giurisdizione del giudice italiano – Configurabilità – Esclusione

La proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. [m. 588450]

Non risultano decisioni successive.

Tuttavia, per una fattispecie analoga, negli stessi termini ord. n. 13912/17. [m. 644555]

Giurisprudenza comunitaria

C.G., 26 maggio 1982, in C-133/81, sul luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, punto 20, in motivazione; di recente C.G., Sez. IV, 21 ottobre 2015, in C-215/15, punto 42, in motivazione; nonché sull'accezione in senso restrittivo di "accettazione" della giurisdizione, anche se in riferimento all'art. 12, par. 3 del Reg. n. 2201/03; C.G., Sez. V, 11 settembre 2014, in C-112/13, punto 54, in motivazione; C.G., Sez. V, 11 settembre 2014, in C-112/13, punto 54, in motivazione: tutte rep. elettr. su www.curia.eu.

Sintesi della motivazione dell'ordinanza

Nella parte in diritto, sulle "prove precostituende" v. par. 1, p. 7, dove, peraltro, è chiarito "deve solo soggiungersi"; sull'accettazione o meno della giurisdizione: par. 3 ordinanza, che anche per il resto condivide le ragioni esposte nella requisitoria (v. parr. 3 e 4 della parte motiva).

Suggerimenti dalla dottrina

L'ordinanza risulta annotata in riferimento alla prova nel regolamento di giurisdizione e di cui al par. 1 della motivazione da G. GIOIA, *La prova nei regolamenti di giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1451 ss.: argomento, che peraltro, non costituisce una delle questioni centrali, che sono affrontate in conformità alle ragioni espresse nella requisitoria.

Per quanto concerne la sentenza resa in C-133/81 cfr. le considerazioni di H. GAUDEMET-TALLON, in *Rev. crit. droit intern. priv.*, 1983, p. 120 ss., spec. p. 123.

Per quanto concerne l'accettazione della giurisdizione secondo il nostro d.p.i. richiamo: E. PAGANO, *Lezioni di diritto internazionale privato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, con riferimenti a dottrina autorevole, da cui, a volte si discosta, p. 194 ss. L'A. ritiene che l'accettazione costituisca un vero e proprio criterio generale di giurisdizione; evidenzia "tutte le volte in cui l'accettazione sia esclusa da convenzioni internazionali" il giudice possa sollevare di ufficio il difetto di giurisdizione, anche quando il convenuto sia rimasto contumace (art. 11 legge n. 218/95).

A suo parere, la soluzione "interna" non si discosta dalle previsioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 e dal Reg. n. 44/2001, se non nella parte in cui, mentre per la legge italiana la forma dell'accettazione è prevista *ad probationem*, per il diritto convenzionale e regolamentare essa è qualificabile *ad substantiam*, p. 196.

Del resto, pur dopo avere correttamente affermato la necessità per iscritto della accettazione e aver ripercorso tutto il cammino della Corte di Giustizia, attualmente e proprio in base all'evoluzione giurisprudenziale giuristi, come F. Carpi e M.A. LUPOI, parlano di "ormai esplicito *favor* della Convenzione (di Bruxelles [n.d.r.]) per la validità della clausola in qualunque forma redatta" e riportano giurisprudenza "europea" in tal senso: cfr. F. CARPI-M.A. LUPOI, *Provvedimenti giurisdizionali*

civili in Europa (Convenzione di Bruxelles), in *Enc. dir., Agg. II*, Milano, 1998, p. 824 ss., spec. pp. 840 e 841, note 163-166.

Mi sembra che questa “diversità” sia stata superata nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, come si potrà rinvenire nel resto di questa raccolta.



TESTO DELLA REQUISITORIA

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 5 gennaio., la A. P.G. GmbH, già L.P.S.G., e di seguito indicata come APS, con sede in S. (Germania), in persona del suo rappresentante legale, propone regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso contro di essa e contro A.M., quale titolare della ditta individuale A.M.M.I., con sede in Mantova, dalla D.C.O.M., attraverso il suo rappresentante legale, con sede in B.

Il ricorso, di cui copia fotostatica risulta essere depositata all’udienza del 19 gennaio., tende a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito dalla D.

2. – La D., infatti, con atto di citazione, notificato il 3 febbraio., ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di U. la società tedesca per sentir dichiarare l’inadempimento di quest’ultima all’accordo intercorso tra essa Danieli e la società tedesca relativo ai lavori di ammodernamento di un treno di laminazione per lamierini M70, sito presso lo stabilimento della convenuta in S. (Germania) e, quindi, per sentirla condannare al pagamento del saldo del prezzo di detti lavori (pari a euro.) oltre interessi legali ed al maggior danno subito (indicato nella somma corrispondente al

maggior tasso applicato dalle banche) e per sentir dichiarare, altresì, che nulla doveva all’APS a titolo di penale e, comunque, di risarcimento del danno in relazione al mancato rispetto temporale dei lavori da essa eseguiti.

La D. conveniva in giudizio anche A.M., quale titolare della ditta individuale A.M.M.I. – che l’attuale ricorrente afferma essere soggetto sconosciuto all’esponente ed estraneo al rapporto APS – D., deducendo l’inadempimento di quest’ultima e dei pretesi accordi con essa, che avrebbero determinato l’inadempimento al contratto da parte della stessa D. con APS.

Chiedeva, pertanto, la condanna della ditta e a tenerla indenne da tutti gli eventuali danni che essa avrebbe, in ipotesi, dovuto pagare alla APS.

3. – Con comparsa di risposta in data 19 settembre. si costituiva la APS, la quale, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco e, in via subordinata, chiedeva il rigetto delle domande avversarie nonché, in via riconvenzionale, sempre subordinata, la condanna della D. al risarcimento del danno, cagionato ad essa per il ritardo dei lavori e quantificato in euro.

Nel giudizi o di merito rimaneva contumace l’altra convenuta.

4. – I fatti, che hanno dato origine al giudizio avanti al Tribunale di U., sono riassumibili nel modo che segue, in base alla ricostruzione di essi operata dalle parti in causa.

4.1. – Negli ultimi mesi dell'anno 2000 la APS intendeva procedere all'ammodernamento di un treno di laminazione per lamierini M70 sito presso il suo stabilimento di S. (Germania). La APS prese contatti con la D. al fine di raggiungere un accordo per detti lavori, che avrebbero dovuto essere completati in tempi concordati, ma tassativi.

Al termine delle trattative, durante le quali avrebbe partecipato il top management della D., il 30 novembre. fu raggiunto un accordo.

La D. presentò all'APS l'organigramma dei propri vertici anche al fine di illustrare le rispettive posizioni e i relativi poteri dei singoli partecipanti e il documento fu sottoscritto dalle parti il ... 2000: per la D. dal signor H.B.

In questo documento, che riassumeva i termini principali del contratto, tra l'altro, si stabiliva che non sarebbero state applicate le rispettive condizioni generali di acquisto e di vendita (art. 8) e che al contratto sarebbe stata applicata la legge tedesca (art. 8).

Il contratto, nella sua veste definitiva, fu sottoscritto dall'APS il ... 2000 e il ... 2001, dalla D., nella persona del B.

Iniziata l'esecuzione del contratto, la D. fece presente all'APS di non poter rispettare i termini previsti, senza lamentare alcuna carenza o inadempienza dell'APS, ma, non ottenne alcuna autorizzazione all'allungamento dei tempi e la APS subì un fermo di trenta

giorni dell'impianto maggiori rispetto a quelli originariamente previsti.

Nel luglio del 2002, quando i problemi dell'impianto cominciarono ad essere quasi risolti, nel senso che esso raggiunge il 72% della sua funzionalità, l'APS inviò i propri conteggi alla D., nei quali quantificava i costi per conto di quest'ultima pari ad euro., detratti da euro., euro. di costi che la D. si era dichiarata disposta a tenere a proprio carico, nonché i danni prodotti per la maggior durata del fermo degli impianti, pari ad euro., segnalando altresì alla società italiana la consistenza di un proprio credito di almeno ad euro.

Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza la D. notificava alla società tedesca e alla ditta italiana l'atto di citazione di cui sopra il ... 2004 (fol. 3-6 ricorso APS).

4.2. – Nelle conclusioni definitive, formulate dalla D. nella memoria autorizzata ex art. 183 n. 5 c. p. c. avanti al Tribunale di U. e nella memoria di replica, la società italiana così conclude:

accerti e dichiarati il Tribunale, ritenuta in opponibile alla D. la clausola di proroga della giurisdizione invocata dalla L. (ora APS) a mente dell'art. 19 del contratto e dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001, essendo il contratto stato sottoscritto da soggetto sprovvisto di poteri rappresentativi e, comunque, per la sua invalidità/inefficacia, la giurisdizione del giudice italiano (v. conclusioni memoria depositata ex art. 183, comma 5 c. p. c. del.);

dichiarati il Tribunale sussistente la giurisdizione italiana in forza di connessione da cumulo soggettivo ex art. 6 del

Regolamento n. 44/2001, come tale derogatorio sia del titolo di competenza generale ex art. 2, che speciale ex art. 5, quest'ultimo certamente sussistente;

dichiari il Tribunale che la competenza è stata prorogata ex art. 23 del citato Regolamento e, in ogni caso, a seguito dell'accettazione da parte della convenuta della svolta domanda riconvenzionale (cfr. anche fol. 8 atto di citazione D. – fasc. ufficio).

Nel merito la D. svolgeva altre articolate deduzioni, tra cui, per quel che qui interessa, ribadiva la inapplicabilità della clausola di scelta della legge tedesca al contratto *de quo*, perché sottoscritta da soggetto che non era munito di poteri di rappresentanza della società e chiedeva l'accertamento negativo dei suoi eventuali debiti nei confronti della ditta individuale italiana, nei confronti della quale instava ai fini di una condanna risarcitoria e spiegava domanda di manleva da ogni pretesa risarcitoria accessoria e, quindi, chiedeva il rigetto della riconvenzionale dispiiegata dalla APS (fol. 5-7 controricorso).

5. – Il presente regolamento preventivo di giurisdizione si articola in quattro motivi.

Nel primo motivo si contesta da parte dell'APS di aver accettato la giurisdizione del giudice italiano, con il conforto della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, così come, invece, asserito dalla D. (fol. 9-12 ricorso).

Nel secondo motivo si deduce la carenza di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello tedesco ex art. 19 del contratto e art. 23 del Regolamento n. 44/2001 (fol. 8-12).

Nel terzo motivo si sostiene la carenza di giurisdizione del giudice italiano sotto il profilo dell'applicabilità, comunque, dell'art. 5 n. 1 del citato Regolamento (fol. 12-15).

Nel quarto motivo si ritiene l'inapplicabilità dell'art. 6 n. 1 del citato Regolamento e ciò in ragione della insussistenza della connessione tra le cause, così come proposte dalla D.

6. – Nel controricorso, con il quale la D. resiste nella presente fase del giudizio, la società italiana affronta i motivi contenuti nel ricorso nei termini che seguono.

In primo luogo, essa si pone il problema della sussistenza del cumulo soggettivo tra i giudizi.

In secondo luogo, si chiede se l'art. 6 del Regolamento n. 44/2001 (già presente nella Convenzione di Bruxelles del 1968) attragga anche la giurisdizione prorogata ex art. 23 del citato Regolamento ed, in caso negativo, se la contestazione di merito e/o di validità di una convenzione di proroga debba essere conosciuta dal giudice asseritamente prorogato e risolta dal giudice competente nel suo difetto.

Infine, si domanda se sussista titolo speciale di cui all'art. 5 n. 1 del citato Regolamento e se questo venga attratto dal cumulo soggettivo, dal domicilio ex art. 6. n. 1 (fol. 7-20 controricorso).

Aggiunge, inoltre, la D. che trattandosi di questione nuova, che potrebbe dar luogo a probabili dubbi interpretativi, sarebbe opportuno, se non necessario, rimettere per una interpretazione pregiudiziale, la problematica alla Corte di Lussemburgo (fol. 20-22).

Considerato in diritto

1. – Va premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla D., di più nella parte espositiva che nella trattazione delle questioni che poi affronta, non si può ritenere che la società tedesca abbia tacitamente accettato la giurisdizione del giudice italiano, essendo stata la questione da essa sollevata in via prioritaria rispetto a tutte le altre di merito e alla riconvenzionale (v. comparsa di costituzione e di risposta del 23 giugno., spec. fol. 11; nonché memoria nell'interesse dell'APS del ... 2003 – fasc. ufficio).

Al riguardo, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è univoca e consolidata nel senso di escludere l'accettazione quando il convenuto, domiciliato in un altro Stato membro, abbia sollevato eccezioni di merito in via subordinata rispetto alla eccezione della carenza di giurisdizione (S.U. n. 103/98; n. 2500/90; n. 3376/86; n. 5145/98; n. 16/1999).

E, come sottolinea la ricorrente, questo orientamento trova normativa rispondenza nella eliminazione dall'art. 24 del Regolamento n. 44/2001 dell'avverbio "solo", presente, invece, nell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 1968.

2. – Nel trattare della questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, ad avviso di questo requirente, il ricorso merita accoglimento.

2.1. – La D., si è obbligata, in virtù del contratto del 2000-2001, ad eseguire opere di ammodernamento di un treno di laminazione a favore dell'APS in S. (Germania).

A seguito di questo contratto, la D. ebbe a subappaltare alla ditta A. M. di A.M. le attività di montaggio (fol. 6-7 controricorso).

Ritenendo di aver adempiuto alle proprie obbligazioni e di essere creditrice insoddisfatta del 25% del prezzo pattuito e dipendente dall'avviamento dell'impianto e del residuo 15%, dipendente dall'accettazione (fol. 3 controricorso), con citazione del ... 2002 ha convenuto avanti al Tribunale di U. la società tedesca, per vedersi corrispondere il restante prezzo pattuito e la ditta individuale italiana perché ne venisse dichiarato l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto (autonomo) con essa concluso, con ulteriore domanda di manleva nei suoi confronti (fol. 7 controricorso).

Nel contratto concluso con la società tedesca erano previste, per quel che interessa in questa sede, due clausole:

1) una di applicazione della legge tedesca;

2) l'altra di deroga alla giurisdizione.

Per quanto concerne quest'ultima va detto che essa, contrariamente a quanto afferma la D., che la ritiene inopponibile e, comunque, non valida, perché conosciuta e sottoscritta dal signor B., sembra che essa sia valida ed operativa.

Per la D., il signor B. non sarebbe stato provvisto di poteri rappresentativi in nome e per conto della società il 2000 e il documento definitivo non avrebbe contenuto alcuna delle condizioni, trattate e definite nella riunione del 2000 (v. anche atto di citazione D. fol. 2).

Peraltro, la D., dopo il 2000, fu invitata a sottoscrivere l'ordine emesso il 2000 sulla base delle condizioni di ac-

quisto standard dalla LMS (ora ASP), che, a suo dire, nulla prevedeva sul foro competente e sulla legge applicabile (fol. 2 controricorso).

In sostanza, la D. deduce:

– che la sottoscrizione dell’ordine avvenne dopo l’incontro del 2000 e quest’ordine nulla precedeva circa la legge tedesca e il foro competente;

– queste clausole apparvero nel contratto sottoposto al B., sfornito di procura.

A voler seguire tale impostazione, e, cioè, che il B. fosse sfornito di procura, questa Corte insegna che gli effetti di un negozio, posto in essere da persona che non abbia la rappresentanza di una società e non dichiarati di agire espressamente in tale qualità, possono essere imputati alla società solo nell’ipotesi in cui la detta persona abbia tacitamente, ma inequivocabilmente agito come rappresentante della stessa ... o abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo (in tal caso la società tedesca) l’incolpevole convincimento che un potere al negoziatore fosse stato comunque conferito (Cass. n. 2123/94).

Al riguardo, come riporta la D. nel suo controricorso, il B. era all’epoca “attivo nel settore vendita per prodotti piani – D.D.W.U.” (p. 2 controricorso), per cui la sua presenza, quanto meno come facente parte del Management della D., per stessa ammissione della società italiana, non poteva non ingenerare nella società tedesca quello che la Corte di cassazione nella sentenza citata individua come “l’incolpevole convincimento che un potere di negoziazione” al B., per l’appunto, cui fu sottoposto “un più

ampio documento”, – asserisce la stessa D. –, “fosse stato, comunque, conferito”.

Ed è, peraltro, singolare che nel suo controricorso, la D., nella parte concernente le controdeduzioni, non faccia più cenno alla clausola di competenza, ma si soffermi, approfonditamente, sull’applicabilità o meno al caso di specie ed, in quali limiti, delle norme regolamentari di cui agli artt. 5 e 6.

Una volta ritenuta l’incidenza dell’attività del B. sull’esistenza della clausola, si deve prendere atto che essa è stata redatta per iscritto, è specifica e non fu contestata dalla D., la quale sottoscrisse il documento contrattuale il 4 gennaio, come ricorda la APS nel suo ricorso e non sembra contestato dalla stessa D.

E quel contratto nacque da una paritaria trattativa, liberamente e consapevolmente formatasi (S.U. n. 3928/89).

Peraltro, in ordine a tale tipo di clausola, già sotto il vigore dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, nell’ambito di una pronuncia di pregiudizialità, la CGCE ebbe a statuire che detta clausola ha per conseguenza di escludere nei rapporti tra le parti altre attribuzioni di competenza facoltativa, quali figurano negli artt. 5 e 6 della Convenzione stessa (CGCE, 9 novembre 1978, N. Meeth c. Ditta Glacetal, in c. 23-78, n. 4, in motivazione).

Questa interpretazione, seguita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5895/84, è stata ulteriormente confermata da altra pronuncia, sempre emessa in via pregiudiziale, dalla Corte di Lussemburgo.

Infatti, con sentenza 24 giugno 1981,

Elefanten Schuh GmbH c. Repubblica federale di Germania e Pierre Jacqmain, residente in Belgio, in C. 150-80, è stato deciso che la clausola in questione prevale sui criteri di collegamento previsti dagli artt. 2 e 5, perché si tratta di competenza esclusiva (v. S.U. n. 10620/94), specie, come nel caso in esame, se le parti abbiano espressamente convenuto, nel contratto stesso, che il luogo di giurisdizione è quello di una di esse (in tal senso S.U. n. 11088/96).

Del resto, la resistente in questa fase, ne contesta solo la inopponibilità o invalidità per asserita carenza di poteri di rappresentanza in capo al B., che, come più sopra rimarcato, risulta irrilevante.

Né al riguardo sembra trovare applicazione la giurisprudenza interna formatosi in ipotesi analoga, secondo la quale la designazione convenzionale del foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, anche se prevista in modo esclusivo, può subire deroghe nel caso di connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c. (Cass., Sez. I, n. 11212/96; Cass., Sez. III, n. 3109/02), trattandosi di competenza derogabile che non impedisce di essere modificata per ragione di connessione in base alle regole della "prevenzione" o dell'"assorbimento" ovvero, ancora, del cumulo soggettivo (Cass., Sez. III, n. 8316/98).

Anche a voler tacere, infatti, che questa giurisprudenza tratta di competenza per territorio e non di giurisdizione, nel caso di specie ci si trova nel campo del diritto comunitario, ove l'intervento della Corte di Lussemburgo è vincolante e le Sezioni Unite si muovono univocamente su simile interpretazione, che, pur emessa in ordine all'art. 17 della Con-

venzione di Bruxelles, non sembra smentibile in riferimento all'attuale formulazione dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001, che si può considerare ricezione, a livello normativo, proprio delle statuizioni della Corte di Giustizia precedentemente indicate.

2.2. – Questa argomentazione sembra dirimente ai fini delle risposte da offrire in sede giurisdizionale.

Ma, il ricorso merita accoglimento anche sotto l'altro profilo, pur tenacemente proposto dalla D., delle cause connesse, in quanto, nella specie, tale connessione non sembra rinvenibile.

Di vero, il giudizio promosso dalla D. contro la società tedesca è un giudizio teso ad ottenere il residuo del corrispettivo per asserito adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

Il giudizio promosso contro la ditta italiana si articola in una richiesta di pronuncia diretta di nulla dovere ad essa ditta e di essere manlevata da quest'ultima, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla società tedesca.

Se è vero che la fonte fattuale delle domande – di tutte le domande – si rinvia nell'originario contratto stipulato con la società tedesca, tuttavia l'oggetto delle domande e le *causae petendi* paiono diverse.

Difatti, nei confronti della ditta italiana – la M. – si agisce da parte della D. per inadempimento del contratto di appalto – cui è estranea la società tedesca – e per garanzia.

Or dunque, ai sensi dell'art. 6 n. 1 del Regolamento n. 44/01 in caso di pluralità di convenuti la persona domiciliata in

uno Stato membro può essere convenuta qualora tra le domande esista un nesso così stretto “da rendere opportuna una decisione unitaria ed evitare decisioni incompatibili tra loro”.

Analoga la formulazione dell’art. 28 n. 3 del Regolamento n. 44/2201 in tema di connessione.

Come è evidente, si tratta di criteri di competenza complementari, non operativi qualora, come nella specie, vi è una clausola di competenza esclusiva.

Difatti, uno è il rapporto contrattuale tra la D. e la società tedesca (comunque, giuridicamente lo si voglia qualificare – compravendita di beni mobili o fornitura di merci o servizi), altro è il rapporto, asseritamente, di appalto tra la società italiana e la ditta individuale italiana.

Non sussiste, quindi, effettivo rischio che vengano emesse pronunce inconciliabili tra loro.

I titoli dedotti in giudizio sono diversi e, ai fini del giudizio tra la D. e l’APS non è rilevante che gli inadempimenti della D. dipendano da due vicende derivanti dai suoi rapporti con la ditta italiana, soggetto terzo ed estraneo all’originario e valido contratto di matrice “internazionale”.

2.3. – Peraltro, anche sotto il profilo dell’obbligazione dedotta in giudizio e di cui all’art. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001, che ha eliminato la pregiudizialità dell’identificazione dell’obbligazione caratterizzante, quale richiesta dalla Corte di Lussemburgo nella vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 per ottenere la concentrazione dell’accertamento presso un solo

giudice (CGCE 26 maggio 1982, Roger Ivenel c. Helmut Schwab, in C. 133-81, in via pregiudiziale, n. 20, in motivazione), il ricorso merita accoglimento.

Infatti, per espressa previsione dell’art. 5 n. 1 lettera c), la lettera a) di esso articolo – individuazione del giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita – si applica lì dove non sono applicabili i criteri di cui alla lettera b).

Nel caso di specie, qualunque sia la qualificazione giuridica del contratto concluso tra la società italiana e quella tedesca, è evidente che le relative obbligazioni dovevano o devono essere eseguite presso lo stabilimento della società tedesca sito in S. (Germania).

Né il riferimento al luogo di adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo, che secondo la D. doveva essere ed è l’Italia (v. fol. 20 controricorso), può giustificare la giurisdizione italiana.

Di vero, queste Sezioni Unite, in un giudizio dal contenuto analogo, hanno avuto modo di statuire che “la giurisdizione del giudice italiano va esclusa in relazione ad una domanda di pagamento del residuo prezzo di vendita di macchinari” – come sembra nella specie, ma la risposta non cambia in caso di fornitura di merci o di servizi – “proposta nei confronti della società estera dall’alienante italiano, che si era impegnato a vendere e ad installare un impianto industriale presso la sede (estera) della società stessa”, dovendo, in tal caso, considerarsi “luogo dell’esecuzione dell’obbligazione” quello in cui le operazioni di montaggio devono essere compiute ... posto che tra le due obbli-

gazioni dedotte in giudizio (pagamento del prezzo e consegna e messa in opera dell'impianto industriale) è la seconda che caratterizza il contratto stipulato tra le parti.

Consegue che il luogo dell'esecuzione di tale obbligazione determina la giurisdizione dell'intera causa" (S.U. n. 448/00).

Ne deriva che se, anche non ci fosse l'art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento n. 44/2001 e se si dovesse applicare unicamente l'art. 5 n. 1 lett. a), competente a conoscere della controversia è il giudice tedesco.

3. – Pertanto, accogliendosi il ricorso, resta assorbita la questione dedotta dalla D. di rimettere gli atti alla Corte di Lussemburgo per una interpretazione pregiudiziale.

Infatti, non sembra a questo requirente che sussistano "dubbi interpretativi ragionevoli" tali da rendere "non univo-

ca la interpretazione del reale contenuto dell'atto comunitario" (fol. 21 contro-ricorso).

La "novità" del Regolamento citato attiene, per quanto riguarda la *quaestio* disputanda, al fatto che esso è entrato in vigore il 1 marzo 2002 e non alla sostanza normativa, che sembra, invece, aver recepito l'indirizzo consolidato e convinto della Corte di Lussemburgo, operato nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968, traducendolo in disposizione di diritto positivo comunitario.

P.Q.M.

v. gli artt. 41 e 375 c.p.c.

chiede che le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione, riunite in camera di consiglio, accolgano il proposto regolamento preventivo di giurisdizione e, per l'effetto, dichiarino la giurisdizione del giudice tedesco, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.



QUESTIONE TRATTATA

2.1. Contratto di fornitura

Cass., S.U., ord. 5 maggio 2006, n. 10312 – Pres. Carbone – Est. Segreto – P.M. Uccella (Conf.)

Tra società italiana e società turca – Cessione dei contratti dalla società turca a banche straniere – Banca nipponica e Banca belga – Citazione avanti al giudice italiano della società turca e delle banche-Domande di c.d. accertamento negativo – Azione di risarcimento per illecito extracontrattuale – Convenute nel giudizio di merito-Banca extraeuropea con rappresentante in Italia ex art. 77 c.p.c. – Banca di Paese appartenente alla Unione europea – Connessione di domande – Normativa applicabile

Massime ufficiali

Giurisdizione civile Sullo straniero – Disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 – Criteri di radicazione della giurisdizione italiana – Esistenza di un rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio nell'interesse del convenuto straniero in Italia – Conseguenza – Affermazione della sussistenza della giurisdizione italiana – Fatti-specie

Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai fini dell'individuazione del criterio di collegamento che radica la competenza giurisdizionale è stato abbandonato il riferimento generale al requisito della cittadinanza, così come al criterio della reciprocità, attribuendosi rilievo, non solo al domicilio o alla residenza del convenuto straniero (conformemente ai principi dettati dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), ma anche alla circostanza dell'esistenza di un rappresentante in Italia di tale convenuto che sia autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U., in relazione ad una controversia instaurata nei confronti di una banca con sede in Tokyo avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia e dell'inopponibilità nei confronti di una società italiana dei contratti intercorsi all'estero tra una ditta straniera e la predetta banca e la condanna di queste ultime al risarcimento del danno procurato dall'invio di una richiesta di pagamento da parte dello stesso istituto di credito estero, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione italiana sul presupposto che la banca giapponese aveva una filiale in Italia con un rappresentante legale munito di procura generale idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 77 cod. proc. civ., senza che potesse incidere sull'affermazione dell'indicata giurisdizione la diversa determinazione della competenza territoriale interna, involgendo tale eventualità una questione non deducibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione). [m. 588602]

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Mandato alle liti (Procura) – Rilasciato all'estero – Atto pubblico o scrittura privata – “Lex loci” – Applicabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di ritenuta validità di procura alle liti rilasciata all'estero

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, rilevando che quest'ultima era stata validamente conferita con atto redatto in conformità alla “lex loci”, nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del rispetto del precetto della “lex fori” italiana, che dall'autenticazione notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identità dei sottoscrittori, anche se poi era risultato – ma irrilevante – ai fini della ritualità del rilascio della procura – che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì successivamente). [m. 588601]

Giurisdizione civile e straniero (Giurisdizione sullo) – In Genere-Materia contrattuale – Criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie

Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, individuato per la materia contrattuale, stabilisce che esso si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, dovendosi intendere la relativa espressione nel senso di individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento, onde rientrano nella materia contrattuale sia l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, sia l'azione di condanna all'adempimento, sia l'azione diretta ad accertare l'inesistenza del diritto in altri termini vantato dalla controparte fuori

dal giudizio. (Nella specie, le S.U., in base al richiamato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un'azione, intentata da una società italiana, attinente all'inopponibilità nei suoi confronti della cessione di crediti effettuata da una società fornitrice estera a due banche straniere per omessa notificazione all'attrice del c.d. Master Agreement, tra le parti intervenuto, sul presupposto che tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in Italia). [m. 588603]

Giurisdizione Civile – Straniero – (Giurisdizione sullo) – In genere – Art. 23 Reg. CEE n. 44 del 2001 – Interpretazione – Portata – Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti – Requisito della forma scritta – Estremi – Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione – Sufficienza – Fattispecie in tema di azione di accertamento negativo di debito – Estensione dell'efficacia di detto accordo di proroga della giurisdizione anche nei confronti dei cessionari del credito – Configurabilità – Fondamento

Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), è da ritenersi rispettato – sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985 – non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti – e, perciò, applicabile alla controversia attinente all'accertamento negativo di debiti nei riguardi di una società estera – la clausola contenuta negli ordinativi di fornitura inviati, per un apprezzabile intervallo temporale di alcuni anni (nella specie, tra il 1996 e il 2001), da una società italiana ad una straniera e da quest'ultima accettati e sottoscritti anche con mezzi telematici (nel caso in questione, via fax), considerato che, a norma del punto 2 dell'art. 23 dell'anzidetto regolamento comunitario, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Inoltre, il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche

verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa. [m. 588604]

Giurisdizione Civile – Straniero – (Giurisdizione sullo) – In genere – Domanda di risarcimento danni – Regolamento CEE n. 44 del 2001 – Criterio di collegamento previsto dall’art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi – Luogo di verificaione dell’evento dannoso – Nozione – Ambito – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, per tale luogo deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l’azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, avendosi comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, le S. U. hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione alla reputazione che alcune società italiane, attrici nel giudizio di merito, assumevano essere stata prodotta con le lettere di diffida provenienti da due banche estere, cessionarie dell’assunto credito nei loro confronti, sul presupposto che il luogo in cui era avvenuto l’evento lesivo non poteva che coincidere con il luogo in cui le lettere stesse erano pervenute a destinazione e, cioè, in Italia). [m. 588605]

Giurisprudenza successiva

Per il principio di cui alla massima 588601 conformi ord. n. 22559/15 [m. 637656]; ord. n. 19100/17 – [m. 645269].

Per il principio di cui alla m. 588602 nulla.

Per principio di cui alla [m. 588603] malgrado il *Vedi* apposto dall’Ufficio del Massimario mi sembra conforme ord. n. 8224/07 [m. 596983], con nota adesiva di C. TUO, *Ancora sull’art. 5 n. 1, della Convenzione di Bruxelles, e sulla definizione di ormeggio: una recente pronuncia conferma l’orientamento della Suprema Corte*, in *Dir. mar.*, 2008, p. 1323 ss.; ord. n. 17863/13 m. 627212, annotata da V. Carbone-P. Carbone, *Conto cointestato. Morte dei titolari e litigio tra gli eredi. Giurisdizione*, in *Giur. it.* 2013, I, p. 1733 ss.

Per il principio di cui alla m. 588604, conformi: ord. n. 4634/07 [m. 595441]; ord. n. 13891/07 [m. 598013]; ord. n. 19447/09 m. 609181 e malgrado il *Vedi* apposto dall’Ufficio del Massimario ord. n. 20887/06 nella m. 592791, annotata da P. FRANZINA, *La nuova disciplina comunitaria della giurisdizione in materia contrat-*

tuale al vaglio delle SU della Corte di cassazione, in *N. giur. civ.*, 2007; I, p. 534 ss.; E. MERLIN, *La S.C. prende posizione sul “forum destinatae solutionis” nel Regolamento CE 44/2001*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1303 ss.; F. FERRARI, *Ancora in tema di reg. n. 44/2001 e del concetto di “luogo di consegna di beni” di cui all’art. 5 n. 1 lett. b*, in *Giust. civ.*, 2007; I, p. 1393 ss.; ord. n. 6/2007 [m. 593615]; ord. n. 7444/08 [m. 602480], con nota di P. FRANZINA, *Ancora sulla nozione di consumatore*, in *Il Giudice di pace*, 2008, fasc. 4, p. 301 ss. rep. electr.

Sul principio di cui alla massima 588605 conformi ord. n. 14654/1 [m. 618170]; ord. n. 28811/11 [m. 620157]; ord. n. 8076/12 [m. 622522] con nota di L. SALERNO, *Brevi note in tema di “luogo dell’evento dannoso” ed itinerario interpretativo dell’art. 5 n. 3 del Reg. CE 44/2001*, in *Resp. civ. prev.*, 2013; II, p. 891 ss., che evidenzia una certa discrasia tra giurisprudenza italiana e comunitaria; ord. n. 26937/1 [m. 628678]; ord. n. 16065/14 [m. 631797]; ord. n. 8571/15 [m. 635085].

Infine, sulle clausole inserite nella cessione di credito conforme ord. n. 10862/11 [m. 617618] con nota di A. LA MATTINA, *Cessione di credito e proroga della giurisdizione*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, p. 87 ss. con osservazioni critiche sulla oscillazione giurisprudenziale.

Per il resto rinvio alle tematiche di deroga e proroga della giurisdizione trattate nelle apposite voci di questa raccolta.

Riferimenti normativi di “fonte europea”

Reg. (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali c.d. Roma I, in vigore dal 17 dicembre 2009.

Reg. (CE) 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali c.d. Roma II, in vigore dall’11 gennaio 2009, eccetto che per l’art. 29, circa la comunicazione da parte degli Stati membri della lista di convenzioni internazionali per loro esistenti, per cui l’applicabilità è slittata all’11 luglio 2008.

Conv. 19 giugno 1980, n. 80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, ratificata in Italia con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, con protocollo e due dichiarazioni comuni; per la versione consolidata della presente convenzione, vedi la comunicazione 30 dicembre 2005.

Reg. (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. recast o rifusione), applicabile dal 10 gennaio 2015, salvi gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso e che decorrono dal 10 gennaio 2014 ex art. 81 par. 1. Questo Regolamento, che in effetti, si vedrà applicato agli atti e decisioni redatti o emesse dopo il 10 gennaio 2015, si differenzia dal Reg. n. 44/2001, che ne prevedeva l’applicazione anche alle decisioni adottate dopo la sua pubblicazione ma per giudizi introdotti in precedenza, precisa la nozione di “materia civile e commerciale”, tenendo presenti i due Reg. sopra indicati.

Da ultimo, sono sopravvenuti:

a) il Reg. delegato (UE) n. 2017/1259 della Commissione del 19 giugno 2017 che ha sostituito gli Allegati I, II, III, IV del Reg. n. 861/2007, che ha istituito una procedura esecutiva per liti di modesta entità;

b) il Reg. delegato (UE) n. 2017/1260 che ha sostituito l'Allegato I del Reg. n. 1896/06 relativo ai formulari della domanda e della risposta.

La Commissione si è mossa per rendere conformi gli Allegati dei due Reg. alla disposizioni del Reg. UE n. 2015/1421 la cui entrata in vigore era stata fissata al 14 luglio 2017

Giurisprudenza comunitaria

1. Sul luogo dell'esecuzione dell'obbligazione C.G., 26 maggio 1982, in C-133/81, punto 20, in motivazione.

2. Sulla forma scritta *ex art. 17* Convenzione di Bruxelles: clausola valida anche se fatta valere in via subordinata C.G., Sez. III, 14 luglio 1983, in C-201/82, punti 20 e 21, in motivazione e reperibile anche in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1555 ss. con nota di P. MORI; C.G., 14 dicembre 1976, in C-25/76, punti 8 e 9, in motivazione.

3. Sulla connessione:

3.1. C.G., Sez. V, 27 settembre 1988, in C-189/87, per la quale la connessione va determinata in modo autonomo, punto 10 in motivazione, per cui le domande devono presentare un vincolo tale da rendere opportune la trattazione e la decisione uniche onde evitare soluzioni che potrebbero rivelarsi incompatibili tra di loro, punto 13, in motivazione;

3.2. C.G., 6 dicembre 1994, in C-406/92, nota come sentenza Tatry per la quale non sussiste la connessione solo quando le parti nella causa successivamente pendente coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza, punto 36, in motivazione. La sentenza chiarisce le nozioni di stesso oggetto, stesso titolo e stesse parti di cui all'art. 21 della Convenzione: punti 40, 45 e 47 in motivazione e conferma un precedente indirizzo di cui a sentenza 8 dicembre 1987 in C-144/86, punti 24 e 11 in motivazione.

3.3. C.G., Sez. II, 16 novembre 2016, in C-417/15. In questa decisione, emessa su rinvio pregiudiziale in una controversia che aveva ad oggetto l'annullamento di una donazione di un immobile per incapacità del donante e cancellazione della relativa trascrizione a favore del donatario, punto 23, in motivazione, la C.G. pronunciandosi sull'interpretazione da dare agli artt. 7.1, lett. a), 8.4, 24 e 24.1 del Reg. n. 1215/2012 ha statuito:

a) il Considerando n. 34 impone di garantire la continuità tra la Convenzione di Bruxelles del 1968, il Reg. n. 44/2001 e il Reg. attualmente in vigore;

b) la circostanza che l'atto di cui si chiede la nullità si riferisce ad un bene immobile, ma ciò non incide unicamente sull'analisi della sua validità, perché la natura immobiliare dell'oggetto materiale dell'atto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale, punto 36, in motivazione;

c) la domanda di cancellazione si basa sulla nullità del trasferimento di proprietà

e, quindi, su di un diritto reale invocato dal ricorrente nel procedimento principale con riguardo all'immobile in questione, punto 40, in motivazione;

d) questa domanda rientra nella competenza esclusiva del giudice in cui è situato l'immobile, per cui il giudice dello Stato membro in cui si trova l'immobile, per ragioni di connessione, ha la competenza esclusiva, punti 41 e 42, in motivazione;

e) le domande sono dirette entrambe contro lo stesso convenuto e posso essere riunite, punto 43, in motivazione.

4. Sulla nozione di "obbligatorio" di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles, da intendere come obbligazione contrattuale, ossia come elemento di base all'azione giudiziaria intentata cfr. C.G., 6 ottobre 1976, in C-14/76, punto 15, in motivazione; C.G., Sez. III, 27 ottobre 1998, in C-51/97, punti 8 e 9, in motivazione; C.G., Sez. III, 27 ottobre 1997, in C-51/97, punti 8 e 9, in motivazione; C.G., Sez. II, 14 luglio 2016, in C-196/15, punti 20 e 28, in motivazione. Tutte le decisioni sono state reperite elettr. su www.curia.eu.

Sintesi della motivazione dell'ordinanza

I punti affrontati dall'ordinanza ed evidenziati dal Ufficio del Massimario si ritrovano ai parr. 3.4; 5.1; 6.2 e 8.1; 5.2, ove è richiamata Cass. n. 5108/03 indicata nella requisitoria al par. 7 del "considerato in diritto"; 8.2 ove la C.G. del 1988, in C-189/77, indicata in requisitoria, par. 9, è richiamata assieme ad altre.

Per il resto, le Sezioni Unite partono dal c.d. criterio della prevedibilità e sembrano escludere il rilievo della c.d. connessione attrattiva e propongono, per il caso in esame, valutazione dell'art. 77 c.p.c. almeno, mi sembra, discutibile.

Suggerimenti dalla dottrina

L'ordinanza risulta commentata sotto vari profili: V. CARBONE, *Cessione di credito e proroga della giurisdizione*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 906 ss.; P. PORRECA, *Forme della proroga di competenza e opponibilità della clausola al cessionario del credito*, in *Foro it.*, 2006, I, L, c. 3389 ss., in specie sull'art. 23 del Reg. n. 44/2000; G. GIANCOTTI, *Brevi note sull'autentica notarile della procura estera e sulle clausole di proroga della giurisdizione e la loro opponibilità in caso di cessione di credito*, in *Giur. it.*, 2007, I, p. 409 ss. sul coordinamento tra norme processuali, di d.i.p. e norme comunitarie.

Per la sentenza resa in C-133/81 cfr. *sub* 1 di questa raccolta;

per la sentenza resa in C-201/82, in tema di finalità dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles circa il requisito della forma scritta in caso di clausola di proroga della competenza cfr. la nota di P. MORI, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 1555 ss.;

per la sentenza resa in C-189/87 cfr. le considerazioni di H. GAUDEMET-TALLON, in *Rev. crit. droit. intern. priv.*, 1982, p. 172 ss.;

per la sentenza resa in C-406/92 cfr. le considerazioni di A. PESCE, *Materie speciali, litispendenza e connessione di causa nella interpretazione della Corte di Giustizia della CE*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 929 ss., spec. c. 934, sulla "identità" dell'oggetto della pretesa secondo la giurisprudenza della C.G. e la sua evoluzione.

Per la sentenza resa in C-51/97 cfr. le considerazioni di M. Lopez de Gonzalo, *Questioni di giurisdizione in tema di concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale*, in *Dir. comm. intern.*, 1999, p. 517 ss., nonché la nota di M.D.C., in *Giur. it.*, 1999, I, 1, c. 1794 ss., il quale in riferimento a questa decisione parla di “nuova sentenza” della C.G. “relativa alla nozione di materia contrattuale, che campeggia nell’art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles (e Lugano) per delimitare l’ambito di applicabilità del *forum destinatae solutionis*”, c. 1794.

La decisione valorizzerebbe “una tendenza restrittiva già emersa nella sentenza Schevill” in C-68/93 “quanto alla possibilità dell’attore danneggiato di scegliere tra luogo dell’azione e luogo dell’evento” (facoltà ammessa con la sent. in C-21/76, punti 13-21, in motivazione), c. 1795.

Per la normativa cfr. in (a cura di) A. MALATESTA, *La riforma del Regolamento Bruxelles I*, Giuffrè, Milano, 2012, ed *ivi* A. MALATESTA, *Le novità relative all’ambito di applicazione materiale: in particolare i rapporti tra giurisdizione e arbitrato*, p. 13 ss., spec. p. 14.

Per una precisazione puntuale della nozione sotto la vigenza del Reg. n. 44/2001 v. E. JEULAND-K. EL CHAZLI, *Règlement (CE) n. 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in (a cura di) L. CADIET-E. JEULAND-S. AMRANI MEKKI *Droit processuel civil de l’Union européenne*, Lexis Nexis, Paris, 2011, p. 3 ss., spec. pp. 12-13; N. BOSCHIERO, voce *Obbligazioni contrattuali (dir. int. priv.)*, in *Enc. dir., Agg. IV*, Milano, 2000, p. 825 ss., spec. p. 818 sulla necessità di una qualificazione “autonoma” delle materie incluse ed escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma; sul rinvio ricettizio alla stessa operato dalla legge di riforma del d.i.p., p. 840 ss. e sulla problematica offerta dall’art. 57 della legge di riforma del d.i.p., p. 845, che comunque ha valore residuale; N. BOSCHIERO, voce *Obbligazioni contrattuali (dir. int. priv.)*, in *Enc. dir., Annali, V*, Milano, 2012, p. 925 ss., che riprende e rivede la sua impostazione alla luce dei nuovi interventi normativi “europei”.



TESTO DELLA REQUISITORIA

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato in data 8 giugno 4, la B.T.M., con sede in (d’ora in poi BTM), e la K.B. N.V., con sede in (d’ora in poi KBC), attraverso i loro rappresentanti legali, hanno chiamato in giudizio, per questa fase del procedimento avanti alle Sezioni

Unite della Corte suprema di cassazione, la s.p.a. e la F.I.S.F. G.E.I.E. (d’ora in poi rispettivamente e GEIE), entrambe con sede in, al fine di sentirsi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla controversia instaurata presso il Tribunale di dalle società nei confronti di B.G.S. VE P. S.A., con sede in An, Turchia, e di esse banche.

1.1. – Le ricorrenti premettono di aver radicato nell’agosto del, un altro contenzioso presso la High Court of Justice di Londra, onde far valere le ragioni, da loro ritenute legittime, di credito nei confronti delle due attuali resistenti, oltre che di altri soggetti del Gruppo F.

Il giudizio londinese coinvolge sia le due società attrici nel giudizio avanti al Tribunale di, sia altre società del Gruppo F. che al giudizio italiano sono estranee.

Esse, infatti, sostengono che nei confronti di tutte queste società la giurisdizione vada riconosciuta al giudice inglese e non a quello italiano.

Con sentenza del 29 aprile. il giudice inglese, per quel che interessa in questa sede, in applicazione degli articoli 27 e 28 del Regolamento comunitario n. 44/2001, ha ritenuto di dover sospendere il procedimento e dover attendere la decisione della Corte di cassazione in punto giurisdizione prima di pronunciarsi sulle domande di natura contrattuale fatte valere dalle Banche nel giudizio inglese nei confronti delle due società F., attrici nel giudizio di merito avanti al giudice italiano e di F. Germania e F. Francia.

Per le domande risarcitorie di natura extracontrattuale delle Banche la Corte inglese ha ritenuto di avere competenza giurisdizionale.

1.2. – I motivi in cui si articola il ricorso sono otto, ognuno dei quali è affrontato sotto diversi profili.

Ma, per una migliore comprensione delle questioni sottoposte, sembra a questo requirente doversi partire dalle circostanze processualmente rilevanti, quali emergono dal giudizio di merito, ovviamente sospeso dal giudice del Tribunale di

1.3. – Con atto di citazione, depositato in cancelleria il 7 febbraio, la e la F.I.S.G.E.I.E., entrambe con sede in, hanno convenuto in giudizio la società B.G.S.veP.A.S., con sede in, la KBC Bank N.V., con sede in B. e con filiali in L. nel Regno Unito e in M. e T.M. Ltd con sede in Tokio e filiali in L.M.

Previa declaratoria della falsità e, comunque, della non riferibilità alle società F. dei telefax del 19 e 20 dicembre., le società attrici chiedevano che il Tribunale di A.

a) accertasse e dichiarasse la responsabilità della società turca, della KBC e della BTM in solido o, per quanto di ragione, in via autonoma ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2049, 2055 c.c., oltre che dell’art. 185 c.p. e condannare le convenute al risarcimento alle società F. di tutti i danni ad esse cagionati e cagionandi, in misura da quantificarsi in corso di causa, anche, all’occorrenza, in via equitativa;

b) accertasse e dichiarasse la inopponibilità alle società F. del contratto denominato *Master Assignment Agreement* fra la società turca e la KBC (in proprio e quale mandataria della BTM) per carenza delle condizioni di cui all’art. 9.2 del contratto denominato *General Terms and Conditions for the Sale of Hazelnuts* (cd. Framework e d’ora in poi così identificato) del 15 ottobre., concluso tra la società turca e la Banche per qualsivoglia titolo, in relazione ai contratti di compravendita di nocciole conclusi con la società turca e da questa identificati con i riferimenti nn. 5093, 5094, 5095, 5096, 5097;

c) condannasse alle spese di lite.

1.4. – Esponevano le attrici che il 16

giugno. il Gruppo F. ebbe a costituire la F.I.S., G.E.I.E. – GEIE – avente ad oggetto, tra l'altro "l'espletamento di attività ausiliarie dell'attività industriale svolta da tutti i membri del Gruppo ... volte anche alla razionalizzazione e perfezionamento delle attività produttive sia dei membri che di altro commerciante facente parte del Gruppo F."

Da parte sua, il Gruppo intratteneva ed ha intrattenuto per lungo tempo rapporti con la società turca per la fornitura di nocciole.

Verificatasi la crisi economica in Turchia, aggravata dal terremoto del 1999, la società turca dovette cercare fonti di finanziamento alternativi al credito bancario locale, divenuto troppo oneroso e la stessa società turca intraprese contatti con la KBC e con BTM.

Di ciò venne a conoscenza il funzionario responsabile della GEIE, avendo incontrato i rappresentanti delle due Banche in una riunione di una delle consuete visite che quegli effettuava presso gli stabilimenti della società turca.

In seguito, ed al fine di comprovare ai potenziali finanziatori il *modus operandi* con i grandi clienti, quali, per l'appunto, le società F., la società turca chiese alla GEIE di recepire in un contratto-quadro gli usi ormai consolidati attraverso i quali il rapporto di fornitura delle nocciole si era svolto nel corso di un decennio, con piena soddisfazione di entrambe le parti.

Il 15 ottobre. la società turca e la GEIE, questa anche in nome e per conto della F. e delle altre società facenti parte del Gruppo F., sottoscrivevano il cd. *Framework*, che disciplinava alcuni aspetti generali del rapporto di fornitura, già esistente.

Nel *Framework* si prevedeva che i contratti di fornitura sarebbero stati, di volta in volta, conclusi fra le singole società operative del Gruppo F. e la società turca (art. 6.2).

Per quel che interessa in questa sede, il *Framework* prevedeva che la legge applicabile sarebbe stata quella prevista per i singoli contratti o, in difetto di specifiche pattuizioni, quella dello Stato di appartenenza delle società acquirenti.

Ed, inoltre, era previsto che una delle parti contraenti il *Framework* potesse trasferire i relativi diritti senza necessità di accettazione dell'altra, ma la parte cedente si sarebbe assunta l'onere di dare comunicazione scritta della cessione, controfirmata dal cessionario per integrale accettazione delle condizioni generali previste per l'appunto dal *Framework* (art. 9.2).

I rapporti commerciali, a dire delle società attrici nel giudizio italiano di merito, si sarebbero svolti, in virtù anche del *Framework*, in questo modo.

Le società F. emettevano un ordine di acquisto delle nocciole da riportare nella fattura; nell'ordine venivano specificati quantità e qualità della merce, il tipo di imballaggio da utilizzare e il prezzo unitario per tonnellata.

Nell'ordine era contenuta una clausola che indicava come competente il foro di A.

Ricevuto l'ordine, la società turca provvedeva a consegnare la merce ed emetteva le relative fatture, il cui pagamento avveniva subito dopo la consegna ai vettori presso gli stabilimenti della società turca della merce e dei documenti elencati all'art. 6.2 del *Framework*.

Per tutta la durata dei loro rapporti con la B. le società italiane non erano mai state contattate dalle Banche.

Per quel che interessa in questa sede, sempre dall'atto di citazione si evince che tra società turca fornitrice e le Banche, cui essa società si era rivolta per ottenere finanziamenti, il 14 dicembre. si sarebbe concluso un *Master Assignment Agreement*, in virtù del quale la società turca avrebbe trasferito a KBC tutti i suoi diritti presenti e futuri derivanti dal *Framework* e da ogni contratto concluso con le società F., le quali, in conseguenza di tale *Assignment*, sarebbero rimaste obbligate a pagare direttamente a KBC le forniture di nocciole, a condizione di aver ricevuto comunicazione del trasferimento.

Solo il 27 febbraio., con una e-mail le Banche, qualificandosi per la prima volta come aventi causa della B., riferivano che due gruppi di fatture emesse su F.I. risultavano insolute e ne chiedevano l'immediato pagamento anche alla GEIE.

Si giungeva, così, alla lettera del 30 luglio. con cui il responsabile dell'ufficio legale della BTM chiedeva un incontro per acquisire elementi utili ad individuare l'effettiva consegna di nocciole da parte della B. verso le società del Gruppo tra il dicembre. e il giugno.

A questa lettera si allegavano vari documenti, tra cui il *Master Assignment Agreement* e *telefax*.

Si appurava che le fatture emesse e *telefax* erano falsi anche a seguito di perizia grafica.

Il 20 dicembre. lo studio legale, in nome di KBC e BTM, intimava alla GEIE, alla F.I., F. e F.G. il pagamento entro quattordici giorni delle somme

pretesamente dovute alle due Banche, in forza della cessione dei crediti operata con il *Master*.

La GEIE e la F. spa riscontravano con lettere pari data, del 2 gennaio., le lettere di diffida e contestavano *in toto* il loro contenuto.

Questa, in estrema sintesi, la vicenda che fa da sfondo alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e più sopra riportate.

Nella comparsa di costituzione e di risposta le Banche eccepivano, in relazione alle domande proposte, il difetto di giurisdizione del giudice italiano (p. 35 56) e "per mero scrupolo di difesa" (p. 56) si addentravano nel merito delle questioni.

All'udienza fissata dal giudice ex art. 183 c.p.c. al 13 gennaio. con termini per memorie ex art. 180 cpc per F. spa e F. GEIE sub b), le attrici, oltre a ribadire ed insistere sulle conclusioni già redatte in citazione, chiedevano accertarsi "l'inadempimento delle convenute alle obbligazioni di cui all'art. 9.2 del contratto denominato *General Terms and Conditions for the Sale of Hazelnuts*" ed il difensore delle Banche convenute eccepiva la novità delle domande introdotte da F. spa e F. GEIE sub b) delle conclusioni rassegnate a questa udienza.

La causa veniva rinviata all'udienza del dì 8 giugno. per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale di giurisdizione.

In quella sede, il difensore delle convenute dichiarava di aver notificato proprio quel giorno la istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e, quindi, chiedeva, la sospensione del giudizio.

Si decideva sul differimento dell'udienza di precisazione al 6 luglio., nella quale il giudice si riservava.

A scioglimento della riserva, il giudice il 23 luglio. emetteva ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 41 e 367 c.p.c.

Considerato in diritto

1. – Va precisato che, ai fini dell'accertamento della giurisdizione, valgono le affermazioni dedotte dall'attore, anche se contestate dalla parte avversa (S.U. n. 13196/92), per cui nella valutazione della fondatezza o meno del regolamento vanno tenute presenti le conclusioni assunte dalla parte attrice nel giudizio di merito e che si identificano in domande cd. contrattuali e domande cd. risarcitorie.

Le domande cd. contrattuali sono di accertamento negativo, perché sono rivolte a far conoscere e dichiarare che la cessione dei crediti operata dalla B. alle due Banche non è opponibile alle attrici e che esse nulla devono a qualsiasi titolo.

Le cd. domande risarcitorie tendono al riconoscimento del risarcimento di pretesi danni subiti da esse società a seguito e per effetto delle diffide inoltrate dalle Banche per presunti debiti delle società F. e per negligente comportamento delle stesse, attesa la falsità – così si sostiene – delle fatture e dei telefax nonché per la diffamazione di cui esse società sarebbero state vittime.

2. – Ciò posto, ai fini della soluzione delle questioni di cui sono investite con il presente ricorso le Sezioni Unite della Corte, a parere di questo requirente, vanno operate alcune preliminari con-

siderazioni e va sgombrato il campo da problematiche pregiudiziali.

2.1. – Emerge dagli atti che le Banche sollevano la questione di giurisdizione solo in ordine ai rapporti controversi tra esse e le società F.

Nessuna questione, in tal senso, è ed è stata posta circa i rapporti tra le società F. e la B.

2.2. – Per prima va esaminata la deduzione delle Banche, secondo la quale la domanda proposta dalle società F. circa l'inadempimento da parte di esse del *Framework* del 15 ottobre., e precisamente dell'art. 9.2 di esso, sarebbe domanda nuova, perché formulata nelle conclusioni avanti al Tribunale di A. il 13 gennaio.

Sostengono le banche che le due società italiane, con l'atto di citazione, avrebbero unicamente chiesto la declaratoria di inefficacia e di inopponibilità del contratto denominato *MAA* (il famoso *Master*), sottoscritto tra la B. e la KBC (in proprio e nella qualità di "agent" di BTM), per carenza delle condizioni di cui all'art. 9.2 del cd. *Framework*.

A parere di questo requirente, ed in una lettura sostanzialistica della iniziale domanda di inefficacia ed inopponibilità del *MAA*, non vi è una *mutatio libelli*.

Infatti, dalla letterale formulazione di essa e dalle espressioni adoperate si evince che la inadempienza all'impegno assunto con l'art. 9.2 del cd. *Famework* era già stata menzionata e posta in rilievo nell'atto introduttivo e nelle conclusioni.

Ma, pur non volendo condividere simile interpretazione, e per voler essere attenti al lato formalistico, tipico della

sede processuale, comunque non si può parlare di domanda nuova, in quanto risulta ben chiaro che si è in presenza di una richiesta di accertamento incidentale, onde addivenire alla decisione sull'opponibilità e riferibilità o meno alle società F. del MAA, per la quale richiesta non vige il divieto di *mutatio libelli* nel giudizio di primo grado (v. Cass. n. 7512/1983) senza trascurare che essa è stata proposta in sede di udienza ex art. 183 c.p.c.

2.3. – Altro problema che viene sollevato nel presente regolamento è quello, eccipito dalle società F. nella memoria ex art. 180 c.p.c., depositata avanti al giudice del merito, secondo le quali le due banche avrebbero accettato la giurisdizione italiana.

Anche questo problema va risolto, e in conformità a quanto evidenziato dalle ricorrenti, in senso negativo, cioè non vi è stata da parte di esse alcuna accettazione “tacita” o “esplicita” della giurisdizione.

Infatti, nella comparsa di costituzione e di risposta del 13 ottobre. le banche – così si legge – “per mero scrupolo di difesa” (p. 56) si inoltrano nella contestazione degli assunti di merito contenuti nella citazione delle società F.

3. – Come già detto nella parte in fatto, le società F. hanno convenuto avanti al Tribunale di A. la società turca, fornitrice delle nocciole, le due banche-una belga e l'altra giapponese-, cessionarie dei crediti vantati dalla società turca, proponendo domande di natura contrattuale e domande cd. risarcitorie, queste ultime fondate su di una condot-

ta negligente delle banche stesse con grave pregiudizio alla serietà di esse attrici e sul fatto che in virtù dei falsi asseveramenti consumati, al punto da integrare un denunciato reato di truffa, esse sarebbero state ritenute debentrici.

Data la diversa nazionalità delle due banche, il quadro normativo a cui occorre far riferimento, onde risolvere la questione *de qua*, risulta composto dalle seguenti norme:

l'art. 3 della legge n. 218 del 1995; l'art. 5 e 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968; l'art. 5 e 6 del Regolamento n. 44/2001, avendo presente che le norme di diritto internazionale privato e la Convenzione di Bruxelles (nonché il Regolamento n. 44/2001), in ordine ai limiti della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero, hanno generalizzato la regola che sostituisce il criterio del domicilio a quello della nazionalità, per cui non può più farsi distinzione tra convenuto italiano e convenuto straniero (SU. n. 2069/03).

In virtù dell'art. 3, comma 1 della legge n. 218/95, sussiste, tra l'altro, la giurisdizione italiana, qualora il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

Tale norma ha previsto il foro generale del convenuto che – ormai è pacifico – si applica anche alle persone giuridiche, come soccorre, al riguardo, la Convenzione di Bruxelles all'art. 53, che assimila domicilio e sede.

Il richiamo all'art. 77 c.p.c. (rappresentanza del procuratore e dell'istituto) significa che il procuratore o l'istituto dello straniero, per rappresentarlo in

giudizio, debba godere di uno stato di rappresentante che lo autorizzi a stare in giudizio e tale rappresentanza, che compete al procuratore generale del convenuto, presuppone una rappresentanza processuale volontaria (Cass. n. 12158/90), per cui si è in presenza di una rappresentanza convenzionalmente conferita.

L'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles (e il pedissequo art. 5.1.a) del Regolamento n. 44/2001) prevede che sia competente il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio debba essere o sia stata eseguita.

L'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles prevede che il convenuto straniero, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, in materia di delitti o quasi delitti, può essere citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.

L'art. 6 n. 1 del Regolamento n. 44/2001 contempla che la persona può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi è domiciliato "sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili".

4. – Appare evidente dall'impianto normativo testé evidenziato:

a) che il legislatore della riforma del diritto internazionale privato abbia voluto affermare, pur con particolare predilezione per l'apertura dell'ordinamento alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (art. 2 comma 1 legge n. 218/95), il primato della giurisdizione

italiana ed optato per la sussistenza della stessa in tutti quei casi in cui sia possibile, atteso anche il disposto dell'art. 4 comma 1 della stessa legge;

b) che la giurisdizione dello Stato non viene meno, anzi è operativa, nel caso di attore italiano che si trovi a chiamare in giudizio più convenuti carenti di cittadinanza italiana, ma che abbiano la sede o il domicilio in Italia (art. 6 n. 1, Convenzione di Bruxelles) o vi sia un rappresentante dello straniero convenuto ex art. 77 c.p.c.;

c) che la giurisdizione continua ad operare nel caso precedente, qualora, però, si tratti di cause che richiedano, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici (v. 9, 11 dei Considerando al Regolamento n. 44/2001 e soprattutto n. 15, primo periodo), una simultanea ed unica trattazione.

5. – Dall'esame degli atti versati in causa risulta che la KBC è società belga, con sede, tra l'altro, a L.; la BTM è società nipponica con sedi a T.L.M., ove al vertice di essa vi è un rappresentante legale munito di procura generale (v. misura camerale e dossier CERVAD – doc. 11-12, atti del resistente –).

Questo dato non è contestato nemmeno dalle attuali ricorrenti, le quali affermano che il criterio invocato dalle società F. per legittimare la citazione avanti al giudice italiano "può essere invocato, quanto meno in astratto, soltanto con riferimento alla posizione di BTM; KBC, invece, non avendo filiali in Italia, è radicalmente estranea al tema" (p. 54 del presente regolamento); ed, "in ogni caso, ciò potrebbe avere effetto per una sola delle banche convenute e

non certo per KBC" (p. 55).

Se ne deve dedurre che almeno per BTM (ma, come si vedrà, anche per KBC) le società F. hanno correttamente citato la banca nipponica avanti al giudice italiano, anche perché in questa sede si tratta di giurisdizione e, comunque, le Sezioni Unite potrebbe intervenire a determinare il giudice competente, in virtù del comb. disp. artt. 382, comma 1 e 2 e 50 c.p.c., stante il rappresentante della BTM a M.

La corretta chiamata avanti al giudice italiano della banca nipponica importa la corretta chiamata avanti a questo giudice anche della KBC, trattandosi di domande connesse e comuni a più convenuti e dovendosi applicare il principio della unità di giurisdizione.

6. – Di vero, come è noto, la KBC è società belga e non risulta avere filiali in Italia.

Per essa, quindi, deve soccorrere l'art. 6 n. 1 del Regolamento n. 44/2001 (v. *supra* par. 3), il quale non distingue tra straniero dell'Unione europea e straniero non appartenente alla Unione europea, parlando solo di "convenuto".

Non solo, ma la stessa Convenzione di Bruxelles del 1968, richiamata espressamente dalla legge n. 218/95, all'art. 6 prevede la possibilità che i convenuti domiciliati in uno Stato terzo possano essere attratti per connessione avanti al giudice italiano adito, purché sussistano collegamenti idonei con il foro italiano in base alla Convenzione stessa.

Sulla base della legge n. 218/95, quindi, sembra che tale attrazione sia compatibile con la Convenzione di Bruxelles, poiché il criterio della connes-

sione è stato modellato dalla legge n. 218/95 secondo il contenuto dell'art. 6 della Convenzione.

Nel caso di specie, la BTM è stata destinataria di azioni contrattuali (v. S.U. n. 6899/2003), anche se di accertamento negativo, da parte delle società italiane in base al criterio di esecuzione (o inesecuzione) dell'obbligazione (art. 5 n. 1 della Convenzione, in quanto recepito dall'art. 3, comma 2, prima frase della legge n. 218/95) e, quindi, è possibile attrarre in Italia ex art. 6.2 della Convenzione, anch'esso recepito dalla legge n. 218/95, le azioni *de quibus* proposte contro la KBC, in quanto soggetto che ha sede legale in uno Stato contraente e membro dell'Unione europea.

Di vero, già queste Sezioni Unite (ord. n. 11526/03) hanno avuto occasione di chiarire, statuendo sull'applicabilità dell'art. 6 n. 1 della Convenzione e in ossequio a CGCE sent. 27 settembre 1988 in causa C-188/77, così come è riportato in motivazione, che in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato avanti al giudice nella cui circoscrizione è ritenuto il domicilio di uno di essi.

Infatti, si tratta del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c. e, quindi, se le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti hanno tra loro un vincolo di connessione tale da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione, onde evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Nel caso in esame, è pacifico che ciascuna delle convenute nel giudizio di merito non risulta estranea alle pretese fatte valere sia per le domande cd. contrattuali, nelle quali rientrano quelle di specie, cioè di accertamento negativo (S.U. n. 5108/03; S.U. n. 6899/03) sia nel caso di domande cd. risarcitorie (S.U. n. 86/00).

Infatti, il criterio previsto dall'art. 6, n. 1 della Convenzione fa riferimento non solo ad una unica causa promossa nei confronti di più soggetti sulla base di un solo rapporto giuridico, ma anche all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nella quale sono promosse contro le varie parti cause distinte e connesse (già S.U. n. 3718/75) ed in base alla Convenzione è sufficiente un nesso tra le cause tale da rendere opportune trattazione e decisione onde evitare soluzioni incompatibili.

E non si può non convenire che i due gruppi di domande siano connesse anche alla luce della giurisprudenza che la CGCE ha elaborato sul punto relativo alla cd. connessione oggettiva.

7. – Infatti, e per le cd. azioni contrattuali, come correttamente deducono le banche ricorrenti, il criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della Convenzione e art. 5, n. 1a) del Regolamento è dato dal criterio del cd. *forum solutionis*.

Si tratta, come hanno chiarito queste Sezioni Unite, di un criterio concorrente di collegamento, sufficiente per l'affermazione della giurisdizione del giudice adito in materia contrattuale e che va inteso, a seguito della interpretazione offerta dalla CGCE (sent. 6 otto-

bre 1976, in C-14/76 soc. De Bloos c. Bouyer) nel senso che i termini "obbligazione contrattuale" devono essere riferiti all'obbligazione che serve di base all'azione giudiziaria promossa (S.U. n. 2016/79) ed al corrispondente diritto fatto valere dall'attore (S.U. n. 2017/79).

Nel caso di specie, le società F. hanno dedotto in giudizio, a fondamento della comune causa della domanda di inopponibilità ed inefficacia del MAA la omessa "notificazione," così come prevista dall'art. 9.2 del cd. *Framework*, ad esse cedute, per cui il *forum solutionis* va identificato, agli effetti delle domande, contrattuali in A., quale foro anche convenzionalmente stabilito nei cd. *purchase orders* delle società F. (v. doc. 14-18 prodotti dalle società F. il 13 gennaio. avanti al giudice italiano).

Infatti, questi *purchase orders* nel corso del tempo riportavano ciascuno, almeno dal 1996, la clausola di giurisdizione e i documenti fino all'agosto. furono sottoscritti in copia fax anche dalla società turca.

Non vi fu contestazione nel corso del tempo né vi è stata attualmente e pare a questo requirente, contrariamente a quanto affermato e sostenuto nel regolamento (p. 49-50), che essa clausola non possa considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c., perché operativa solo nei confronti della società turca.

Di vero, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte, detta clausola è opponibile alle ricorrenti, atteso quanto deciso da esse con sent. n. 12616/98 in tema di cessione dei crediti (ed il motivo di ricorso attiene esattamente a tale figura giuridica), per cui

il debitore ceduto ben può valersi della clausola nei confronti del cessionario (le Banche) perché il suo diritto all'applicazione di essa non può essere leso da un patto intercorso *inter alios* (il MAA fu stipulato tra le Banche stesse e la società turca).

Peraltro, essa non è inefficace sia ai sensi dell'art. 23 del Regolamento n. 44/01, sia ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, di cui l'articolo del Regolamento è la coerente continuazione (v. S.U. n. 4625/95, puntualmente citata dalle resistenti), sia in relazione a recente decisione di queste Sezioni Unite (n. 7854/01), sia in riferimento a quanto chiarito da CGCE, 14 luglio 1983 n. 201 (in *Rass. avv. Stato*, 1983, I, p. 676), circa la non necessità di un rigore formale per poter ritenere operativa la clausola di proroga di questa competenza giurisdizionale.

Lo svolgimento dei rapporti giuridici intrattenuti tra la società turca e le società del Gruppo F. permettono, dunque, di ritenere che la clausola sia stata effettivamente oggetto di un consenso tra le parti, manifestatosi in maniera chiara e precisa attraverso *facta concludentia* (CGCE, *arrêt* 14 dicembre 1976, *Estai Salotti c. Ruewa C-24/76*, in *Rec. p.* 1831 e *arrêt*, 14 dicembre 1976, *Segoura c. Bonakdarian, C-25/76*, *ivi*, p. 1851) ed, in quanto tale, proprio perché presente nei *purchase orders*, a loro volta accettati ed eseguiti dalla società turca, al punto che essi vennero, per così dire codificati, nel *Framework*, non poteva e non può non essere opposta alle banche cessionarie

Alla luce della giurisprudenza di queste Sezioni Unite va, quindi, affermata

la giurisdizione del giudice italiano (S.U. n. 8224/02; n. 2060/03; n. 5108/03).

Infatti, trattandosi di materia contrattuale, l'obbligazione rilevante ai fini della individuazione del luogo di esecuzione, è l'obbligazione principale o caratterizzante il negozio, per cui continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l'obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita (S.U. n. 6899/03), in applicazione dell'art. 5, comma 1, n. 1 della Convenzione di Bruxelles (S.U. n. 366/99; S.U. n. 3285/85, in conformità a CGCE n. 14/76, citata in motivazione e, da ultimo, S.U. n. 7503/04); nonché dell'art. 5 n. 1a) del Regolamento n. 44/2001, che lo riproduce.

Infatti, a dire delle società italiane, il cedente e i cessionari non avrebbero adempiuto all'obbligo previsto nel cd. *Framework* di comunicare alle debentrici cedute la cessione e tale obbligazione – che, peraltro, non sembra oggetto di contestazione alcuna –, avrebbe trovato esecuzione in Italia.

Così come la domanda “per il nulla dovuto”, anche se diversamente articolata dalle due società italiane (nulla dovuto, sostiene la F.I. per i 5 specifici contratti, come sopra indicati (v. *supra* n. 1.3) “perché ho già pagato”; “nulla dovuto” – sostiene la GEIE – né in base a quei contratti, né in base ad accordi analoghi stipulati dalla B. con le società F.G. e F.F., “perché per statuto non ho mai comprato nocciole”), porta alla affermazione della giurisdizione italiana.

Di vero, poiché la richiesta delle Banche trova causa nel cd. *Framework*, è evidente che la esclusione da ogni responsabilità patrimoniale, dedotta dalle

due società italiane nei confronti delle Banche stesse, si fonda sul fatto che le parti contraenti dell'originario rapporto commerciale e dei conseguenti rapporti giuridici avevano espressamente e convenzionalmente, come sopra evidenziato, assoggettato alla giurisdizione italiana le eventuali controversie nascenti da essi rapporti e, comunque, la richiesta di pagamento delle Banche alla GEIE è caratterizzata da una connessione soggettiva con la posizione della F.I. nei confronti della società turca, atteso che la GEIE era parte del cd. *Framework* (*supra* n. 4).

8. – In ordine alle cd. domande risarcitorie, le attrici nel giudizio di merito lamentano di aver subito danni sia per la “imprudente condotta delle banche” sia per asserita “lesione alla loro reputazione”.

I danni sarebbero derivati dal fatto che vi furono diffide extragiudiziali-da parte delle Banche-contro le due società italiane “al pagamento di somme che sapevano(o avrebbero dovuto sapere, secondo ordinaria diligenza) non essere realmente dovute” e, dall'altro, “nell'aver consapevolmente utilizzato, a fondamento di tali diffide, documenti di cui conoscevano (o ancora una volta avrebbero dovuto conoscere secondo ordinaria diligenza) la falsità” (p. 27 controricorso delle società F.; p. 36 atto di citazione delle società F.; p. 28 ricorso delle Banche).

Senza entrare nel merito e attenendosi alla prospettazione delle domande va ricordato, in punto di fatto, che le lettere di diffida-ed è incontestato tra le parti-sono state redatte a L. dallo studio le-

gale F. ed inviate in Italia solo ed esclusivamente alle due società del Gruppo F.

La pretesa di queste si fonda sulla ricezione di quelle lettere e sui danni che ne sarebbero derivati e, correttamente, le società attuali resistenti fanno presente che, non solo non rileva la statuizione di cui a S.U. n. 1141/00, in quanto concernente un caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, ma che il luogo della lesione del diritto alla reputazione della persona giuridica, come nella specie, è quello della sede principale dei suoi affari ed interessi (Cass. III, ord. n. 6591/02).

Ed è ovvio che l'evento dannoso, rilevante per la individuazione della giurisdizione è quello che si è realizzato con il recapito delle lettere di diffida.

Peraltro, ai sensi dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 5 n. 1 lett. c) del Regolamento n. 44/2001 la competenza giurisdizionale si individua avendo presente il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (art. 5 n. 3 della Convenzione) o il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 5 n. 1 lett. c del Regolamento n. 44/2201).

9. – Ma, la giurisdizione del giudice italiano va affermata anche sotto il profilo della connessione di queste domande risarcitorie secondo la stessa giurisprudenza della CGCE.

Di vero, la stessa CGCE nella sentenza della Terza Sezione, 27 ottobre 1998 in procedimento C-51/97 (tra l'altro citata dalle ricorrenti a p. 56 del presente ricorso), ha statuito per la esclusione del *simultaneous processus* tra cause cd.

contrattuali e cause da illeciti sulla base del seguente argomentare, ribadendo e riportando la decisione della sent. 27 settembre 1988 in causa 189/87, Kalfeelis, Racc. p. 5565, punti 8 e 9: “l’art. 6.1 della Convenzione, analogamente all’art. 22, ha lo scopo di evitare che vengano pronunciate decisioni incompatibili tra loro; esso si applica se le varie domande promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti hanno tra loro un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente”.

“Un giudice competente, a norma dell’art. 5 n. 3 della Convenzione, a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondino su atti o fatti diversi dall’illecito.

Risulta da quanto precede che due domande di una stessa azione di risarcimento danni dirette contro convenuti diversi e fondati l’una sulla responsabilità contrattuale e l’altra sulla responsabilità da illecito non possono essere considerate da un vincolo di connessione” (n. 48, 49, 50, in motivazione).

Ma, la stessa sentenza conclude nel senso che “l’art. 6 punto 1 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (n.d.r. nel presente caso la KBC) non può essere citato in un altro Stato contraente per il motivo che la lite presenterebbe carattere di indivisibilità e non soltanto di connessione” (n. 52, in motivazione e in dispositivo).

Nella specie vi sono, come detto, due gruppi di domande e quelle a contenuto risarcitorio non si fondano sulla responsabilità contrattuale, bensì su quella da illecito ex artt. 2043 e 2055 ed ex artt. 2043, 2059, 2055 c.c. e art. 185 c.p. (v. p. 14 ricorso).

Pare a questo requirente, quindi, che, contrariamente a quanto argomentato dalle Banche, per la fattispecie in esame non soccorra questa decisione, pure importante della CGCE, in quanto in essa la insussistenza del *simultaneus processus* è stata ribadita in ragione di due presupposti: a) una unica azione di responsabilità, inoltrata sulla base di due *causae* diverse (contrattuale ed extracontrattuale); b) la ritenuta indivisibilità e non la semplice connessione che presentava in esse la lite.

Peraltro, questa decisione, circa la prevalenza della indivisibilità della lite sulla connessione sembra contraddetta da altra giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia, che con *arrêt du 6 décembre* 1994 in C-406/92, par. 51, 52, 53, in motivazione e disp. 5 (reperita elettronicamente su <http://www.curia.eu.int./common/>), dopo aver sottolineato che la nozione di connessione non è identica in ciascuno degli Stati, avuto riguardo alle finalità di cui all’art. 22, comma 3 della Convenzione, va intesa in senso estensivo e tale comprendere tutti i casi in cui esista il rischio di contrarietà di soluzioni anche se le decisioni possano essere eseguite separatamente e se le loro conseguenze giuridiche non si escludano a vicenda.

Ed, inoltre, l’art. 6 n. 1 del Regolamento, a differenza dell’art. 6 n. 1 della Convenzione, pur nella sua lettura col-

legata con l'art. 22, comma 3 della stessa, consente la citazione del convenuto avanti al giudice del luogo in cui uno dei convenuti sia domiciliato "sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio sussistente in caso di trattazione separata, da giungere a decisioni incompatibili".

Infatti, dalla norma regolamentare risalta una terminologia più elastica e, quindi, una nozione più ampia di connessione

E, quindi, sembra che normativamente a livello comunitario sia stata accolta la possibilità del *simultaneus processus* anche nelle ipotesi di cause indivisibili e non solo connesse.

Né il foro determinato nei confronti della BTM dall'art. 3, comma 1 della legge n. 218/95 in comb. disp. art. 77 c.p.c. è un foro speciale, ma rientra nella nozione di foro generale del convenuto e l'art. 6. n. 1 del Regolamento n. 44/2001 si riferisce al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi (cioè, i convenuti) è domiciliato, senza affatto distinguere tra convenuto domiciliato in uno Stato membro che non sia anche

cittadino di esso o abbia in esso la propria sede legale e convenuto di Stato estraneo all'Unione che nello Stato membro sia solo domiciliato anche eventualmente per avervi costituito un rappresentante abilitato a stare per lui in giudizio, ormai una volta abbandonatosi il criterio della nazionalità e/o della cittadinanza agli effetti della determinazione della giurisdizione.

10. – Per tutte queste considerazioni si chiede che le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione, riunite in camera di consiglio, rigettino il proposto regolamento preventivo di giurisdizione e per l'effetto dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, con ogni consequenziale provvedimento di legge.

P.Q.M.

v. gli artt. 41 e 375 cpc.

si chiede che le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione rigettino il proposto regolamento di giurisdizione e per l'effetto dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, con ogni consequenziale provvedimento di legge.